

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 16 gennaio 2018

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219.

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (18G00006). Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2017, n. 220.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (18G00005). Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2017.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2018. (18A00308) . . . Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 22 dicembre 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,05% con godimento 4 luglio 2017 e scadenza 1° agosto 2027, tredicesima e quattordicesima tranche. (18A00261) Pag. 17



DECRETO 22 dicembre 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,20% con godimento 1° febbraio 2017 e scadenza 1° giugno 2027, undicesima e dodicesima *tranche*. (18A00262) . Pag. 18

DECRETO 11 gennaio 2018.

Modalità di attribuzione alla Regione Sardegna della compartecipazione al gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive dei redditi di capitale. (18A00273). Pag. 20

Ministero dell'interno

DECRETO 18 dicembre 2017.

Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata. (18A00263) . Pag. 21

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 7 dicembre 2017.

Modalità e limiti di spesa per i servizi di supporto e di indagine per il collaudo di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale, in attuazione dell'articolo 196, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. (18A00259). Pag. 24

DECRETO 15 dicembre 2017.

Scioglimento della cooperativa edilizia «Villa Bruna», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (18A00258). Pag. 24

DECRETO 21 dicembre 2017.

Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose. (18A00246) . Pag. 25

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 20 novembre 2017.

Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori. (18A00250). Pag. 29

DECRETO 29 dicembre 2017.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Mondena», per le tipologie Spumante e Frizzante, limitatamente alla campagna vendemmiale 2017/2018. (18A00248). Pag. 32

DECRETO 29 dicembre 2017.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», per le tipologie Spumante e Frizzante, limitatamente alla campagna vendemmiale 2017/2018. (18A00249). Pag. 33

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 30 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Roba dell'altro mondo società cooperativa», in Rapallo e nomina del commissario liquidatore. (18A00251). Pag. 35

DECRETO 30 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Sole Mare a r.l.», in Spotorno e nomina del commissario liquidatore. (18A00254). Pag. 35

DECRETO 30 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «B. & C. Servizi società cooperativa in liquidazione», in Chiusanico e nomina del commissario liquidatore. (18A00255). Pag. 36

DECRETO 20 dicembre 2017.

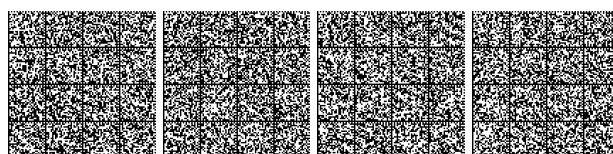
Liquidazione coatta amministrativa della «L'Orto nel bosco - società agricola cooperativa in liquidazione», in Cossato e nomina del commissario liquidatore. (18A00252). Pag. 37

DECRETO 20 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Viridia - società cooperativa siglabile coop. Viridia s.c. in liquidazione», in Settimo Torinese e nomina del commissario liquidatore. (18A00253). Pag. 37

DECRETO 22 dicembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Ever Green '97 società cooperativa sociale», in Roma. (18A00256). Pag. 38



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

INTESA 21 settembre 2017.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR). (Rep. atti n. 158/CSR). (18A00257)..... *Pag.* 39

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle» (18A00242) *Pag.* 57

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Depakine» (18A00243) *Pag.* 58

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Coversyl» (18A00244) *Pag.* 58

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura» (18A00245) *Pag.* 59

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura» (18A00247) *Pag.* 59

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin» (18A00260) *Pag.* 59

**Ministero
dello sviluppo economico**

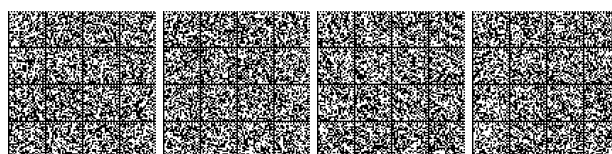
Comunicato relativo al decreto 22 dicembre 2017, recante le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi rimborsabili in favore di consorzi e società di garanzia collettiva dei fidi (confidi) che subentrano in garanzie su finanziamenti rilasciate a piccole e medie imprese da società ed enti di garanzia posti in liquidazione. (18A00240) *Pag.* 60

Comunicato relativo al decreto 22 dicembre 2017, recante integrazioni all'elenco dei beneficiari ammessi alle agevolazioni previste per la Zona franca urbana istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (18A00241) *Pag.* 60

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2017.

Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020. (18A00028)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219.

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Consenso informato

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'équipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.

3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4,

qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.

7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirle.

8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.

9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.

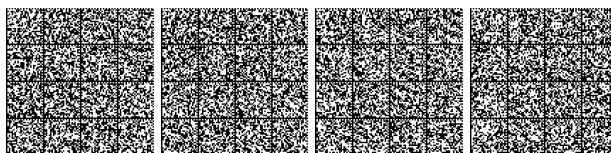
10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative.

11. È fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l'acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari.

Art. 2.

Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita

1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.



2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.

3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Art. 3.

Minori e incapaci

1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.

2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.

3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità.

4. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.

5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

Art. 4.

Disposizioni anticipate di trattamento

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in mate-

ria di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

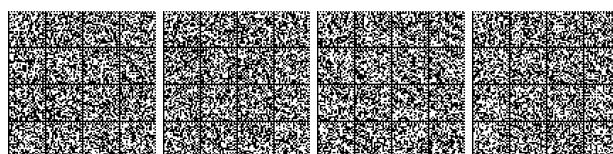
3. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3.

6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

7. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.



8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.

Art. 5.

Pianificazione condivisa delle cure

1. Nella relazione tra paziente e medico di cui all'articolo 1, comma 2, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidata o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative.

3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario.

4. Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso video-registrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

5. Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge.

Art. 7.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

Relazione alle Camere

1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 1142).

Presentato dall'On. Matteo (MANTERO) ed altri il 4 giugno 2013.

Assegnato alla XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede referente, il 9 luglio 2013 con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), Questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede referente, in data 4, 11 febbraio 2016; 2, 7, 9, 16, 31 marzo 2016; 6, 11, 19, 28 aprile 2016; 3, 12 maggio 2016; 12, 13, luglio 2016; 2 agosto 2016; 8, 15, 20, 22, 27 settembre 2016; 6 ottobre 2016; 23 novembre 2016; 7 dicembre 2016; 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31, gennaio 2017; 1, 2, 7, 8, 14, 16, 23 febbraio 2017; 1, 2 marzo 2017.

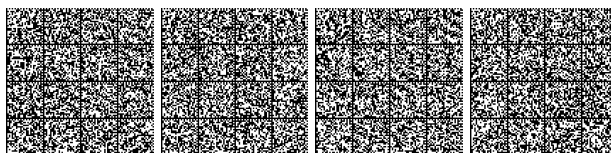
Esaminato in aula in data 25 gennaio 2017; 16, 24 febbraio 2017; 13, 16, 28 marzo 2017; 4, 5, 19 aprile 2017 ed approvato in data 20 aprile 2017 in un T.U. con A.C.1298 (Locatelli e altri), A.C.1432 (Murer e altri), A.C.2229 (Roccella e altri), A.C.2264 (Nicchi e altri), A.C.2996 (Binetti e altri), A.C.3391 (Carloni e altri), A.C.3561 (Miotto e altri), A.C.3584 (Nizzi e altri), A.C.3586 (Fucci e altri), A.C.3596 (Calabrò e altri), A.C.3599 (Brignone e altri), A.C.3630 (Iori e altri), A.C.3723 (Marzano), A.C.3730 (Marazziti e altri), A.C.3970 (Giordano e altri).

Senato della Repubblica: (atto n. 2801).

Assegnato alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), in sede referente, il 26 aprile 2017 con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), Questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), in sede referente, in data 2, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 24, 25, 30, 31 maggio 2017; 1, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 28, 29 giugno 2017; 25, 27, 31 luglio 2017; 1º agosto 2017; 19, 21, 27, 28, settembre 2017; 3, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 26 ottobre 2017.

Esaminato in aula in data 17 ottobre 2017; 5, 6, 12, 13 dicembre 2017 ed approvato definitivamente in data 14 dicembre 2017.



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

“Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

“Art. 13. La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

— La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”

“Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea:

«Art. 1 (*Dignità umana*). — 1. La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

«Art. 2 (*Diritto alla vita*). — 1. Ogni persona ha diritto alla vita.

2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Art. 3 (*Diritto all'integrità della persona*). — 1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;

b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;

c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;

d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.».

Note all'art. 2:

— La legge 15 marzo 2010, n. 38, reca “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 414 del codice civile:

“Art. 414. *Persone che possono essere interdette.*

Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.”.

— Si riporta il testo degli articoli 406 e seguenti del codice civile:

“406. *Soggetti.*

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'art. 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'art. 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

(*Omissis*).

417. *Istanza d'interdizione o di inabilitazione.*

L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.”.

Il Capo I del Titolo XII del libro I del codice civile è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, relativa all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.

18G00006

DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2017, n. 220.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

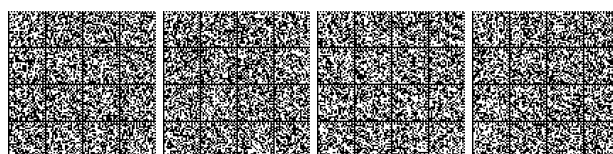
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione);

Vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, che ha delegato il Governo a recepire le citate direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, comprese nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge secondo i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;



Visto, in particolare, l'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati sulla base della delega conferita con la citata legge 7 ottobre 2014, n. 154, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46;

Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 16 novembre 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1, è sostituito dai seguenti:

«1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, sono insediate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

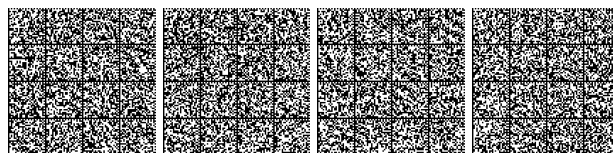
1-bis. A ciascuna Commissione territoriale è assegnato un numero di funzionari amministrativi con compiti istruttori non inferiore a quattro individuati nell'ambito del contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.»;

2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale per il diritto di asilo, sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le Commissioni, in modo da assicurarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale.»;

3) al comma 2-bis, le parole da: «una o più sezioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «una o più sezioni fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale. Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le Commissioni territoriali.»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le Commissioni territoriali sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale, da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sentita la Commissione nazionale. Il presidente della Commissione svolge l'incarico in via esclusiva. Il decreto di nomina può prevedere



re che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione territoriale è adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interesse, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente con funzioni di presidente e per il componente designato dall'UNHCR sono nominati uno o più componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, tra cui il funzionario che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai funzionari amministrativi con compiti istruttori e per la partecipazione dei medesimi funzionari alle sedute della Commissione. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente a tutti gli effetti, quando, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, sia necessario acquisire specifiche valutazioni di competenza del predetto Ministero in merito alla situazione dei Paesi di provenienza. Ove necessario, le Commissioni possono essere presiedute anche da funzionari della carriera prefettizia in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti è corrisposto, per la partecipazione alle sedute della Commissione, un gettone giornaliero di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

5) al comma 4, dopo le parole: «con la presenza della maggioranza dei componenti» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 3, settimo periodo,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano nel caso di integrazione delle Commissioni territoriali ai sensi del comma 3, nono periodo.»;

b) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni,» sono inserite le seguenti: «di monitoraggio della qualità delle procedure e dell'attività delle Commissioni,»;

c) all'articolo 12, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente funzionario amministrativo con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il funzionario istruttore sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione ovvero è condotto dal Presidente.».

Art. 2.

Disposizioni in materia di accoglienza e di minori non accompagnati

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.»;

b) all'articolo 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.»;

c) all'articolo 19-bis:

1) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le autorità di pubblica sicurezza consultano, ai fini dell'accertamento dell'età dichiarata, il sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché le altre banche dati pubbliche che contengono dati pertinenti, secondo le modalità di accesso per esse previste.».

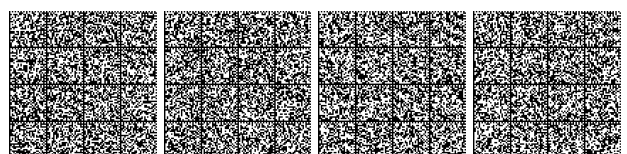
2) al comma 9, dopo le parole: «Il provvedimento di attribuzione dell'età» sono inserite le seguenti: «è emesso dal tribunale per i minorenni ed» e le parole: «degli articoli 737 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 739» nonché, in fine, dopo le parole «procedure di identificazione» sono aggiunte le seguenti: «ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati»;

2. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: «e al giudice tutelare» sono soppresse e dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «, in quanto compatibili»;

2) al secondo periodo, le parole: «giudice tutelare» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per i minorenni»;



b) al comma 6, le parole: «ed al giudice tutelare» sono soppresse.

3. All'articolo 11, della legge 7 aprile 2017, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo le parole: «quando la tutela riguarda fratelli o sorelle» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni.»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza monitora lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. A tal fine i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborano costantemente con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate.»;

b) al comma 2, le parole: «titolo IX» sono sostituite dalle seguenti: «titolo X, capo I.».

4. All'articolo 19-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, delle disposizioni che disciplinano procedimenti giurisdizionali nonché di quelle relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla nomina dei componenti di cui al contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, continuano ad operare nella composizione e con le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2, si applicano in relazione alle comunicazioni effettuate dopo il trentesimo giorno dalla data di

entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), si applicano in relazione agli esami socio-sanitari disposti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

LORENZIN, *Ministro della salute*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

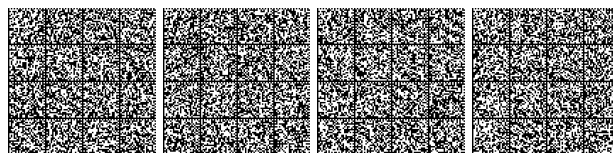
Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'allegato B della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251, così recita:

«Allegato B - In vigore dal 12 novembre 2014 (Art. 1, commi 1 e 3)



2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solubilità II) (rifusione) (termine di recepimento: 31 marzo 2015);

2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata);

2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'art. 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015);

2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9 luglio 2015);

2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (termine di recepimento: 21 dicembre 2014);

2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a 22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2 a 9; 9; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16; da 18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39 a 42; 45; 46 e per gli allegati I, II e III, termine di recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell'allegato I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015);

2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28 dicembre 2014);

2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l'art. 31, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l'allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 20 luglio 2015);

2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013);

2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014);

2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (termine di recepimento: 14 settembre 2015);

2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (senza termine di recepimento);

2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento);

2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016).».

— Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:

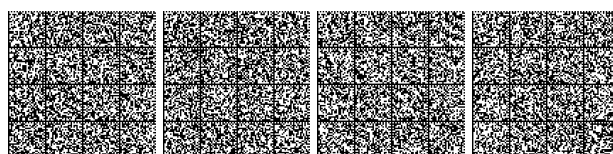
«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, trasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.



6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativa con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art. 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione,

nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

— Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive modificazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2008, n. 3.

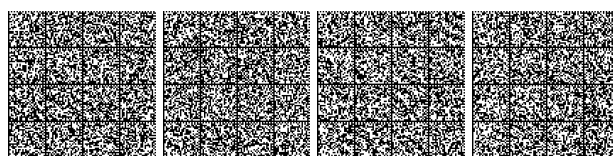
— Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e successive modificazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 febbraio 2008, n. 40.

— Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2015, n. 214.

— Il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 2017, n. 40.

— La legge 13 aprile 2017, n. 46 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 2017, n. 90.

— La legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 2017, n. 93.



— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 1999, n. 258, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21 (Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2015, n. 53.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale). — 1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, sono insediate presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

1-bis. A ciascuna Commissione territoriale è assegnato un numero di funzionari amministrativi con compiti istruttori non inferiore a quattro individuati nell'ambito del contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'art. 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.

2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di venti. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale per il diritto di asilo, sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le Commissioni, in modo da assicurarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale.

2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale. Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le Commissioni territoriali.

3. Le Commissioni territoriali sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale, da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sentita la Commissione nazionale. Il presidente della Commissione svolge l'incarico in via esclusiva. Il decreto di nomina può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione territoriale è adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interesse, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente con funzioni di presidente e per il componente designato dall'UNHCR sono nominati uno o più componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, tra cui il funzionario che ha svolto il colloquio ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai funzionari amministrativi con compiti istruttori e per la partecipazione dei medesimi funzionari alle sedute della Commissione. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente a tutti gli effetti, quando, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, sia necessario acquisire specifiche valutazioni di competenza del predetto Ministero in merito alla situazione dei Paesi di provenienza. Ove necessario, le Commissioni possono essere presiedute anche da funzionari della carriera prefettizia in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti è corrisposto, per la partecipazione alle sedute della Commissione, un gettone giornaliero di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

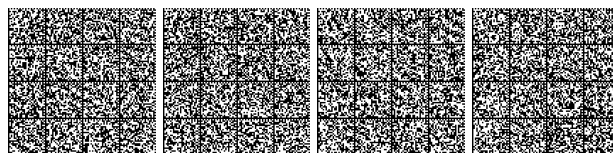
3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Università degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'art. 15, comma 1.

4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti di cui al comma 3, settimo periodo, e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di integrazione delle Commissioni territoriali ai sensi del comma 3, nono periodo.

5. La competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'art. 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio.

5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonché dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'art. 11, comma 2.



6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.».

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 5 (*Commissione nazionale per il diritto di asilo*). — 1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di monitoraggio della qualità delle procedure e dell'attività delle Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all'attività svolta. La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorità degli altri Stati membri.

1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale può individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'art. 12, commi 2 e 2-bis.

1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioni territoriali.

2. La Commissione nazionale è nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'UNHCR. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, possono essere istituite una o più sezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con le medesime modalità previste per la Commissione nazionale.».

— Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 12 (*Colloquio personale*). — 1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'art. 11.

1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente funzionario amministrativo con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il funzionario istruttore sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'art. 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione ovvero è condotto dal Presidente.

2. La Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale.

2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all'interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione.

3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi.

4. Se il cittadino straniero benché regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorità decidente decide sulla base della documentazione disponibile.

5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattamento e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalità di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 10 (*Modalità di accoglienza*). — 1. Nei centri di cui all'art. 9, comma 1, sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'art. 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.

2. È consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con obbligo di rientro nelle ore notturne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

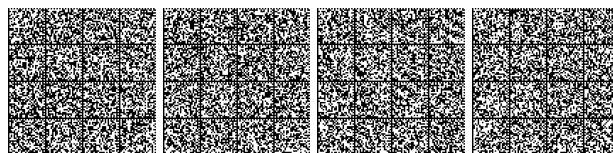
3. È assicurata la facoltà di comunicare con i rappresentanti dell'UNHCR, degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, con i ministri di culto, nonché con gli avvocati e i familiari dei richiedenti.

4. È assicurato l'accesso ai centri dei soggetti di cui all'art. 7, comma 2, nonché degli altri soggetti previsti dal regolamento di cui all'art. 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fatte salve le limitazioni giustificate dalla necessità di garantire la sicurezza dei locali e dei richiedenti presenti nel centro.

5. Il personale che opera nei centri è adeguatamente formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro.».

— Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 19 (*Accoglienza dei minori non accompagnati*). — 1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Con-



ferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2.

2. I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.

2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'art. 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema.

3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'art. 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. I comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.

3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'art. 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio.

4. Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9.

5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio a norma dell'art. 739 del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità.

7. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.

7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'art. 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini.

7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'art. 19-bis, comma 1.

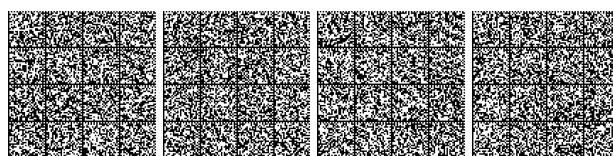
7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità.

— Il testo dell'art. 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati). — 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è



accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'Interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.

3-bis. *Le autorità di pubblica sicurezza consultano, ai fini dell'accertamento dell'età dichiarata, il sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché le altre banche dati pubbliche che contengono dati pertinenti, secondo le modalità di accesso per esse previste.*

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami sociosanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è emesso dal tribunale per i minorenni ed è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi dell'art. 739 del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati.

— Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 26 (Istruttoria della domanda di protezione internazionale).

— 1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.

2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ov-

vero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3.

4.

5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, in quanto compatibili. Il tribunale per i minorenni nelle quarantotto successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.

6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore.

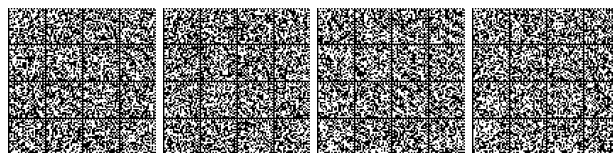
— Il testo dell'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente articolo, così recita:

«Art. 11 (Elenco dei tutori volontari). — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza monitora lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. A tal fine i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborano costantemente con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate.

2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo X, capo I, del codice civile.

— Il testo dell'art. 19-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente articolo, così recita:

«Art. 19-bis (Minori non accompagnati). — 1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati, ad eccezione delle disposizioni che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, delle disposizioni che disciplinano procedimenti giurisdizionali nonché di quelle relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 18, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»



Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 12 (*Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo nonché disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno*). — 1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'Interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018.

1-bis. In relazione alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale, il Ministero dell'interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.»

— Per i riferimenti normativi della legge 13 aprile 2017, n. 46, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 4 (*Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*). — 1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'art. 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di: «Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale», di seguito: «Commissioni territoriali». Le Commissioni territoriali sono insediate presso le prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di venti. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.

2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva.

3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Ministro dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante designato

dall'UNHCR. In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale su indicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il decreto di nomina dei componenti della Commissione è adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. I componenti effettivi e i componenti supplenti sono designati in base alle esperienze o formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, è corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Università degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'art. 15, comma 1.

4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. La competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'art. 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio.

5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonché dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'art. 11, comma 2.

6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.»

18G00005



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2017.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2018.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito «testo unico dell'immigrazione»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del testo unico dell'immigrazione, che prevede che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione;

Rilevato che il documento programmatico triennale non è stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2017, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2017, che ha previsto una quota complessiva di 30.850 cittadini non comunitari per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo;

Considerato che per l'anno 2018 è necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale, residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 21 del medesimo testo unico sull'immigrazione è opportuno prevedere una quota d'ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana;

Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;

Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;

Ravvisata infine la necessità di prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l'anno 2018, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;

Rilevato che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessiva di 30.850 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari, autorizzata per l'anno 2017 con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

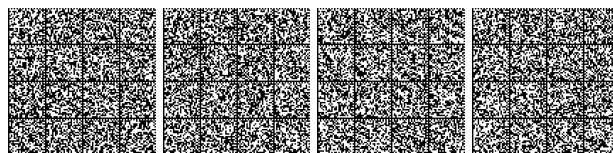
1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2018, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unità.

2. Nell'ambito della quota indicata al comma 1, sono ammessi in Italia 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. È inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito della quota indicata al comma 1, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.



4. Nell'ambito della quota prevista al comma 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

- a) 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- b) 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- c) 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

5. È inoltre autorizzata, nell'ambito della quota indicata al comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

- a) 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 3.

1. È consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota prevista all'art. 2, comma 1, di 2.400 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Art. 4.

1. Nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 18.000 unità.

2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

3. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è riservata una quota di 2.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Art. 5.

I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:

- a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate agli articoli 2 e 3, dalle ore 9,00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;
- b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all'art. 4, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome.

2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, può effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 1.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all'estero prevista dall'art. 2, comma 2.

Art. 7.

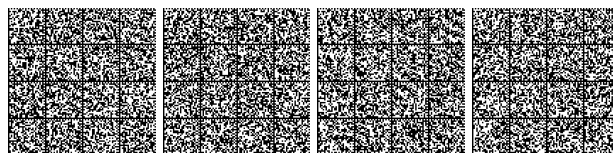
Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Roma, 15 dicembre 2017

*p. Il Presidente del Consiglio
dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
BOSCHI*

*Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.
n. prev. n. 36*

18A00308



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,05% con godimento 4 luglio 2017 e scadenza 1° agosto 2027, tredicesima e quattordicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, e del bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, a norma dell'art. 21, comma 11-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visti i propri decreti in data 28 giugno, 27 luglio, 28 agosto, 27 settembre, 26 ottobre e 27 novembre 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,05% con godimento 4 luglio 2017 e scadenza 1° agosto 2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

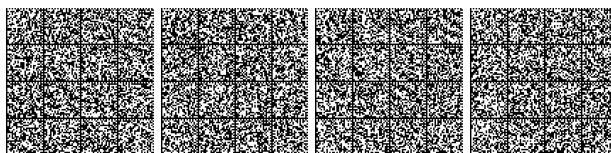
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,05%, avente godimento 4 luglio 2017 e scadenza 1° agosto 2027. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,05%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.



Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 dicembre 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 dicembre 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 154 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 gennaio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,05% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2018 al 2027, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2018, corrispondente al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

18A00261

DECRETO 22 dicembre 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,20% con godimento 1° febbraio 2017 e scadenza 1° giugno 2027, undicesima e dodicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il



quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, e del bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, a norma dell'art. 21, comma 11-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 24 febbraio, 28 marzo, 21 aprile e 29 maggio 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,20% con godimento 1° febbraio 2017 e scadenza 1° giugno 2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,20%, avente godimento 1° febbraio 2017 e scadenza 1° giugno 2027. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,20%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 dicembre 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 dicembre 2017.

Art. 4.

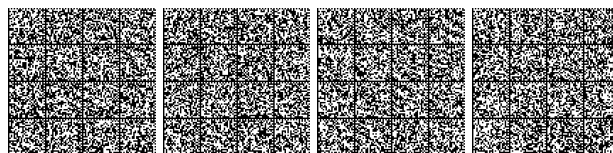
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corrispondenza di dietimi di interesse lordi per 32 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 gennaio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,20% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.



Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2018 al 2027, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, corrispondente al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

18A00262

DECRETO 11 gennaio 2018.

Modalità di attribuzione alla Regione Sardegna della compartecipazione al gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive dei redditi di capitale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

E

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo «Statuto speciale per la Sardegna» ed, in particolare, l'art. 8, come sostituito dall'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti alla Regione;

Visto l'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che la nuova compartecipazione della Regione al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114, recante «Norme di attuazione dell'art. 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo n. 114 del 2016 il quale ai commi 1 e 2, prevede che la quota del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'art. 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito operanti nella Regione è determinata dal Dipartimento delle finanze sulla base della distribuzione territoriale del risparmio delle famiglie e delle imprese, così come risultante dai dati pubblicati dalla Banca d'Italia per l'annualità di riferimento;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 2016 il quale 3 dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, sono individuate le modalità per la determinazione dei criteri di quantificazione delle imposte sostitutive sui redditi di capitale non disciplinate dai commi 1 e 2 dello stesso articolo e che, fino a quando dette modalità non saranno definite con il suddetto decreto, le stesse sono determinate dal Dipartimento delle finanze sulla base del gettito riscosso nel territorio regionale;

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti;

Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della Struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla quale è affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti;

Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalità tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 giugno 2013 prot. 2013/75075, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento «F24», «F24 Accise» e «F24 Semplificato», per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015 prot. 2015/154279, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 1° dicembre 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali;

Vista l'intesa della Regione Sardegna espressa con nota prot. 0009120 del 20 dicembre 2017;



Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Con il presente decreto sono definite le modalità per la determinazione dei criteri di quantificazione del gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale individuate dall'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114, applicabili per gli anni 2017 e successivi.

Art. 2.

Modalità di compartecipazione al gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale

1. La compartecipazione della Regione Sardegna al gettito relativo alle ritenute ed alle imposte sostitutive sui redditi di capitale, spettanti ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera *m*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo «Statuto speciale per la Sardegna», diverse da quelle disciplinate dai commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114, è determinata applicando al gettito nazionale imputato ai capitoli del bilancio dello Stato elencati nell'Allegato «A» al presente decreto, la distribuzione territoriale della raccolta indiretta dei titoli di terzi in deposito a custodia o in amministrazione valorizzata al *fair value*, così come risultante dai dati pubblicati dalla Banca d'Italia per l'annualità di riferimento. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'art. 1, comma 511, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. La compartecipazione di cui al comma 1 è determinata dal Dipartimento delle finanze e devoluta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Per l'erogazione dell'acconto si utilizzano i dati dell'ultimo anno disponibile e il relativo congruaggio è determinato quando si rendono disponibili i dati dell'annualità di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2018

*Il direttore generale
delle finanze*
LAPECORELLA

*Il Ragioniere generale
dello Stato*
FRANCO

ALLEGATO A

Elenco dei capitoli/articoli del bilancio dello Stato da utilizzare per la determinazione della compartecipazione della Regione Sardegna al gettito delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114

Capitolo 1026	con esclusione degli articoli 5 e 26
Capitolo 1027	
Capitolo 1028	limitatamente agli articoli 5, 7 e 8
Capitolo 1031	
Capitolo 1074	limitatamente all'articolo 4
Capitolo 1195	
Capitolo 1196	

18A00273

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 dicembre 2017.

Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLA GIUSTIZIA, DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

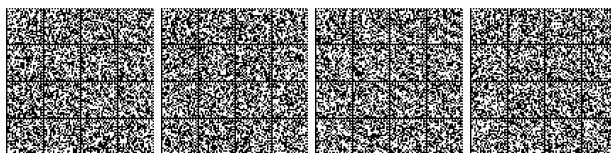
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto in particolare, l'art. 20, comma 5 quater, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, recante disposizioni per la notificazione degli atti amministrativi mediante PEC;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, concernente il Nuovo codice della strada;



Considerato che le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata, devono essere realizzate dagli Uffici o Comandi degli organi di polizia stradale dai cui dipendono gli agenti che hanno accertato illeciti in materia di circolazione stradale nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi;

Ritenuto di dover disciplinare le predette procedure di notificazione in modo che, pur nella peculiarità dell'oggetto che le caratterizza, siano in linea con le disposizioni generali del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

Ritenuto di dover determinare il contenuto minimo del messaggio di PEC e dei relativi allegati in modo che sia garantita l'uniformità degli atti che sono inviati ai soggetti responsabili di illeciti stradali;

Ritenuto di dover determinare, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, il momento e la documentazione occorrente per considerare gli atti inviati mediante PEC come notificati e conoscibili ai destinatari e di dover considerare la ricevuta completa di consegna del messaggio PEC come documento idoneo a certificare l'avvenuta notifica dell'atto stesso;

Ritenuto di dover disciplinare, altresì, le procedure di notificazione nel caso in cui non sia concretamente possibile effettuarle attraverso la PEC, prevedendo che siano attivate, entro i termini previsti per la notificazione di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, le procedure ordinarie di notificazione;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni, abbreviazioni e sigle

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto si intende per:

a) «CAD»: Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

b) «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico»: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-ter), del CAD;

c) «copia informatica di documento informatico»: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD;

d) «duplicato informatico»: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD;

e) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti di cui all'art. 1, comma 1, lettera p), del CAD;

f) «documento analogico»: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'art. 1 comma 1, lettera p-bis), del CAD;

g) «firma digitale»: firma elettronica qualificata di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del CAD;

h) «PEC»: posta elettronica certificata di cui al combinato disposto degli articoli 6 e 48 del CAD;

i) «INI-PEC»: Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata, istituito dall'art. 6 bis, comma 1, del CAD;

l) «elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche»: gli elenchi di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ogni altro registro contenente i domicili digitali validi ai fini delle comunicazioni aventi valore legale;

m) «codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni.

Art. 2.

Ambito di applicazione e norme applicabili

1. Il presente decreto si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, a seguito dell'accertamento di violazioni del codice della strada.

2. La notificazione mediante PEC avviene secondo le disposizioni del CAD e del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005, e successive modificazioni.

Art. 3.

Soggetti nei confronti dei quali è possibile la notificazione mediante PEC

1. La notificazione dei verbali di contestazione, di cui all'art. 2 del presente decreto, si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:

a) di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;

b) del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito.

2. Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l'indirizzo PEC dell'autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro sog-



getto, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.

Art. 4.

Contenuto del documento informatico da notificare

1. Il messaggio di PEC inviato al destinatario del verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto deve contenere nell'oggetto la dizione «di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada» ed in allegato:

a) una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

a1) la denominazione esatta e l'indirizzo dell'amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell'atto;

a2) l'indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione dell'atto notificato;

a3) l'indirizzo ed il telefono dell'ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso;

a4) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario;

b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto, se l'originale è formato su supporto analogico, con attestazione di conformità all'originale a norma dell'art. 22, comma 2, del CAD, sottoscritta con firma digitale, ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all'originale a norma dell'art. 23-bis del CAD, sottoscritta con firma digitale;

c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.

2. Ferme restando le disposizioni del comma 1, gli allegati o i documenti informatici che contengono degli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati.

Art. 5.

Termini per la notificazione mediante posta elettronica certificata

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni e dei termini indicati nel codice della strada, gli atti di cui all'art. 2 del presente decreto si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, e notificati ai soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, ai sensi all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.

2. La ricevuta di avvenuta consegna di cui al comma 1 fa in ogni caso piena prova dell'avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.

3. Qualora la notificazione mediante PEC degli atti di cui all'art. 2 del presente decreto non sia possibile per causa imputabile al destinatario, il soggetto notificante estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell'avviso di mancata consegna, di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, ovvero di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna, ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del CAD, ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.

4. Qualora la notificazione mediante PEC non sia possibile per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 7.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2017

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

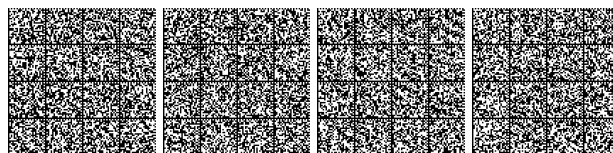
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

*Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione*
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 26

18A00263



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 dicembre 2017.

Modalità e limiti di spesa per i servizi di supporto e di indagine per il collaudo di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale, in attuazione dell'articolo 196, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 196, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, di seguito «Codice», il quale dispone che per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi di servizi di supporto e di indagine da parte di soggetti specializzati nel settore i cui oneri sono posti a carico dei fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore, con modalità e limiti di spesa stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito il concerto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. 4500 del 25 settembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Modalità e limiti di spesa per l'affidamento di servizi di supporto e di indagine di cui all'art. 196, comma 2, del Codice

1. Il soggetto aggiudicatore di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale, sulla base di motivata richiesta della commissione di collaudo e prima dell'emissione del certificato di collaudo, può autorizzare la stessa ad avvalersi di soggetti specializzati per lo svolgimento di servizi di supporto e di indagine finalizzati alle operazioni di collaudo di cui trattasi.

2. I servizi di cui al comma 1 vengono affidati dal soggetto aggiudicatore a soggetti specializzati nel settore d'interesse mediante le procedure di gara previste dal codice.

3. I costi dei suddetti servizi sono inseriti nel quadro economico pertinente alla realizzazione delle infrastrutture in questione con distinta evidenziazione, nel limite

delle somme disponibili nella voce spese generali e imprevisti, in aggiunta ai costi già presenti nel medesimo quadro economico concernenti le spese per accertamenti di laboratorio, per verifiche tecniche e per eventuali collaudi specialistici già previsti in contratto.

4. La spesa complessiva per i servizi di supporto e di indagine di cui al comma 1 non può superare il 10 per cento del compenso lordo spettante complessivamente alla commissione di collaudo.

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 dicembre 2017

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DEL RIO

*Il Ministro dell'economia e
delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1, foglio n. 4641

18A00259

DECRETO 15 dicembre 2017.

Scioglimento della cooperativa edilizia «Villa Bruna», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

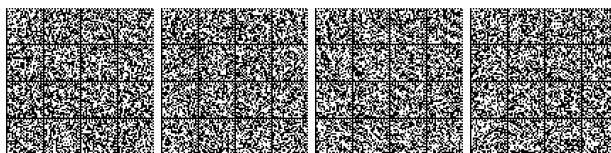
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONDIZIONE ABITATIVA

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-septiesdecies del Codice civile;

Vista la nota dell'INPS - Presidio unificato per la gestione e la valorizzazione del Patrimonio immobiliare da reddito, del 19 maggio 2016, con la quale ha comunicato di aver emesso l'ingiunzione n. 58/2014 per € 190.855,11, nei confronti della Coop. Ed. «Villa Bruna» di Roma, per mancato pagamento delle quote di ammortamento del mutuo concesso;

Preso atto dalla visura camerale che la Coop. Ed. «Villa Bruna» di Roma ha depositato l'ultimo bilancio di esercizio riguardante l'anno 2014;



Vista la ministeriale prot. n. 7819 del 20 luglio 2017 con la quale questa direzione generale ha invitato la cooperativa a produrre le proprie osservazioni al riguardo entro il termine di venti giorni dal ricevimento della ministeriale, comunicando l'inizio del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, per lo scioglimento della cooperativa stessa per atto di autorità, ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Considerato che la Coop. Ed. «Villa Bruna» di Roma non ha dato riscontro alla ministeriale del 20 luglio 2017 sopracitata;

Ritenuto di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore in quanto la Coop. Ed. «Villa Bruna» ha comunque omesso di depositare il bilancio di esercizio dall'anno 2014 e di pagare le rate di ammortamento del mutuo concesso per € 190.855,11;

Vista la ministeriale n. 10813 del 25 ottobre 2017 con la quale questa direzione generale ha chiesto alla Prefettura di Roma di pronunciarsi in ordine all'assenza di eventuali impedimenti all'affidamento dell'incarico di commissario liquidatore al dott. Mario Galletti;

Visto il nulla osta della nomina del dott. Mario Galletti a commissario liquidatore espresso dalla Prefettura di Roma con nota del 30 novembre 2017 prot. n. 424381;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «Villa Bruna» con sede in Roma, codice fiscale n. 04945440586, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mario Galletti, nato a Civitavecchia il 31 agosto 1976, codice fiscale GLLMRA76M-31C773X, con studio in Roma, via Monte Santo n. 10;

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 dicembre 2017

Il direttore generale: MIGLIACCIO

DECRETO 21 dicembre 2017.

Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, recante esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Solas 74), adottata a Londra il 2 novembre 1973 e successivi emendamenti;

Tenuto conto che il capitolo VII della Solas 74, come emendata, ha reso obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'applicazione delle norme del codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose;

Vista la legge 21 novembre 2014, n. 174 di Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che ha posto le norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione dell'università e della ricerca, della difesa, emanato in data 22 dicembre 2009 concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'unico organismo nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento e le modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri interessati;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione dell'università e della ricerca, della difesa, emanato in data 22 dicembre 2009, concernente la designazione di Accredia, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale organismo nazionale italiano di accreditamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Vista la Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'organismo nazionale italiano di accreditamento, Accredia con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha affidato ad Accredia il compito di rilasciare accreditamenti, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e alle Guide europee



di riferimento, ove applicabili, per gli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della direttiva 2010/35/UE - in materia di attrezzature a pressione trasportabili;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 2011 che stabilisce che il processo di rivalutazione della conformità delle cisterne e dei vagoni cisterna può essere effettuato da parte di organismi notificati ai sensi della direttiva T-PED dotati di esperti notificati al segretariato dell'OTIF ai sensi del punto 6.8.2.4.6 del RID;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

Visto l'art. 229 del codice della strada che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, norma di riferimento per tutte le attrezzature a pressione trasportabili utilizzate in ambito europeo;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 di attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative, concernete l'approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1930 e successive norme integrative recante approvazione delle norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi), montati su carri ferroviari (carri serbatoio) per trasporto di gas-compressi, liquefatti o disciolti;

Vista la legge 3 febbraio 1979, n. 67 concernente l'adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448 concernente le norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che ha posto le norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il regolamento (CEE) n. 339/93;

Considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 negli allegati prevede che l'autorità competente può approvare organismi di controllo per valutazioni di conformità, controlli periodici, controlli intermedi, controlli eccezionali e supervisione del servizio di controllo interno;

Considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 al comma 3 dell'art. 13 ha previsto, tra l'altro, la commissione per attività di approvazione e monitoraggio di organismi di controllo per la valutazione di conformità, i controlli periodici, i controlli eccezionali e la supervisione del servizio interno di controllo, secondo quanto stabilito dall'ADR, RID e ADN;

Considerato che gli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 rispettano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE;

Ritenuto di dover procedere ad una semplificazione normativa del settore sulla base di quanto previsto dal paragrafo 1.8.6.8 di RID ADR ADN circa l'accreditamento obbligatorio conformemente alla norma EN/ISO/CEI 17020:2012 (salvo art. 8.1.3) per gli organismi di controllo cui l'Autorità competente intenda delegare specifiche funzioni ad essa attribuite, nonché dall'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35;

Visti i pareri positivi rilasciati da:

Direzione generale per la motorizzazione con nota prot. n. 22900 del 3 novembre 2017;

Federchimica con nota registrata in ingresso con prot. n. 6570 del 6 novembre 2017;

Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - con nota prot. n. 30434 del 14 novembre 2017;

Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera - 6° Reparto sicurezza della navigazione - con nota prot. n. 137501 del 7 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

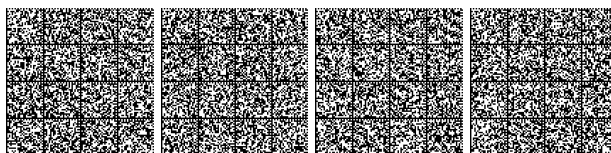
Definizioni ed acronimi

1. ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni;

2. RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;

3. ADN: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;

4. Codice IMDG: codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose, adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965;



5. Convenzione CSC: Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione;

6. In tutti i casi in cui nel presente decreto si fa riferimento all'autorità competente, per tale si deve intendere il Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale (nell'articolato che segue denominato «Dipartimento») per la normativa prevista dagli accordi ADR/RID/ADN e il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera (nell'articolato che segue denominato «Comando generale») per la normativa prevista dal Codice IMDG.

Art. 2.

Approvazione imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 dell'ADR/RID/ADN e dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG.

1. Gli organismi autorizzati dal Comando generale ed operanti ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, in materia di approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, di cui ai capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG, previa specifica istanza presentata alla Commissione prevista dall'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 provvedono anche all'approvazione ed all'effettuazione delle prove di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, sia nuovi che ricondizionati, che recano la marcatura UN secondo le previsioni dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 dell'ADR, del RID e dell'ADN e le ulteriori disposizioni impartite dal Dipartimento.

2. Gli organismi riconosciuti dal Dipartimento in base al comma 1 del presente articolo devono inviare alla Commissione prevista dall'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione delle attività svolte nell'anno precedente.

3. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) del Dipartimento secondo le competenze loro attribuite, provvedono all'approvazione ed all'effettuazione delle prove secondo le previsioni dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG e le ulteriori disposizioni impartite dal Comando generale, di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, sia nuovi che ricondizionati, che recano la marcatura UN.

4. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) del Dipartimento trasmettono copia delle certificazioni emesse al Comando generale.

5. Il Dipartimento invia annualmente al Comando generale un elenco dei Centri Prova Autoveicoli (CPA) e degli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) che effettuano le attività di cui al presente articolo.

Art. 3.

Approvazione cisterne mobili e contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) del capitolo 6.7 dell'ADR/RID/ADN e del capitolo 6.7 del Codice IMDG.

1. Gli organismi appartenenti alla International Association of Classification Societies (IACS), ovvero autorizzati dal Comando generale ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,

n. 134 in materia di approvazione e mantenimento in servizio delle cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) e dei loro accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7 del Codice IMDG, previa specifica istanza presentata alla Commissione prevista dall'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 provvedono anche all'approvazione e mantenimento in servizio delle cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) e dei loro accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7 dell'ADR/RID/ADN.

2. Gli organismi riconosciuti dal Dipartimento in base al comma 1 del presente articolo devono inviare alla Commissione prevista dall'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione delle attività svolte nell'anno precedente.

3. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) del Dipartimento secondo le competenze loro attribuite, provvedono all'approvazione e al mantenimento in servizio delle cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) e dei loro accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7 del Codice IMDG e le ulteriori disposizioni impartite dal Comando generale.

4. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) del Dipartimento trasmettono copia delle certificazioni emesse al Comando generale.

5. Il Dipartimento invia annualmente al Comando generale un elenco dei Centri Prova Autoveicoli (CPA) e degli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) che effettuano le attività di cui al presente articolo.

Art. 4.

Rilascio, rinnovo e vigilanza sugli organismi autorizzati/riconosciuti

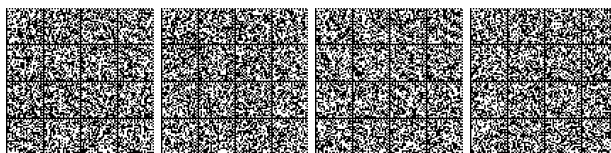
1. Nelle more della revisione della normativa di settore, le Autorità competenti continuano ad effettuare, per gli organismi autorizzati/riconosciuti di cui ai precedenti articoli, le attività di rilascio e rinnovo delle relative autorizzazioni, nonché la vigilanza sugli stessi, ciascuna comunicando all'altra il calendario delle attività per l'eventuale attività congiunta.

2. Le disposizioni di dettaglio per lo svolgimento delle citate attività di rilascio, rinnovo e vigilanza, sono disciplinate con decreti dipartimentali/dirigenziali, da parte delle Autorità competenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalle vigenti norme.

Art. 5.

Approvazione delle apparecchiature a pressione (con e senza marcatura «UN») del capitolo 6.2 dell'ADR/RID/ADN e del Codice IMDG.

1. Il codice tecnico applicabile ai recipienti a pressione non «UN», conformemente a quanto riportato alla sezione 6.2.3 del codice IMDG, è quello previsto dalle vigenti norme tecniche contenute nel capitolo 6.2 dell'ADR/RID/ADN per i recipienti a pressione non «UN».



2. Gli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 per l'espletamento delle attività di approvazione e mantenimento in servizio delle apparecchiature a pressione trasportabili, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 6 fatto salvo quanto già ricadente nella succitata notifica, sono autorizzati ad effettuare le attività previste dal capitolo 6.2 del Codice IMDG e dalle corrispondenti sezioni del capitolo 6.2 dell'ADR/RID/ADN.

3. Nei casi in questione, la Commissione prevista dall'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 dovrà essere integrata, su richiesta del Dipartimento, da un funzionario appositamente delegato dal Comando generale. I riconoscimenti, le revoche ed i rinnovi rilasciati dalla citata commissione ai sensi del presente articolo, dovranno essere notificati al Comando generale da parte del Dipartimento.

Art. 6.

Approvazione organismi ed esperti per attività previste da RID/ADR/ADN ed IMDG CODE

1. Le Commissioni di cui all'art. 13, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 35/2010 incardinate nel Dipartimento per le attività loro assegnate in ambito RID ADR ed ADN e gli uffici del Comando generale che assolvono al medesimo compito in ambito IMDG CODE, dovranno obbligatoriamente avvalersi dell'accreditamento basato sulla norma EN/ISO/CEI 17020:2012 (salvo art. 8.1.3 - organismi di ispezione di «tipo A»);

2. Il Dipartimento ed il Comando generale procederanno a stipulare specifiche convenzioni con l'ente unico dell'accreditamento - Accredia (di seguito Accredia) - ovvero ad estendere il campo di applicazione di quelle attualmente in vigore ai fini del presente decreto.

3. Al fine di garantire la necessaria continuità dei procedimenti amministrativi le convenzioni di cui al precedente comma dovranno prevedere sia nelle fasi di vigilanza e monitoraggio che di primo riconoscimento il coinvolgimento diretto di componenti delle commissioni di cui al comma 1 ovvero di esperti tecnici da questi valutati idonei per ciascuna specialità trasportistica anche su designazione delle singole Direzioni generali del Dipartimento e dal Comando generale.

4. Il Dipartimento previa istanza indirizzata alle relative Commissioni per le attività previste dai commi 1 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, ed il Comando generale previa istanza indirizzata al competente ufficio, autorizzano gli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in alternativa alle procedure in uso ed in funzione delle rispettive competenze, ad espletare le seguenti attività:

a. esecuzione delle prove sulle cisterne previste al paragrafo 6.8.2.4.6 dalla normativa RID nonché a valutare e certificare le modifiche apportate alle cisterne;

b. approvazione e mantenimento in servizio delle apparecchiature a pressione trasportabili di cui all'art. 5 del presente decreto;

c. estensione della periodicità di revisione delle bombole da 10 a 15 anni secondo quanto previsto dall'istruzione di imballaggio P200 dell'ADR/RID/ADN;

d. approvazione e l'effettuazione delle prove di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, sia nuovi che ricondizionati, che recano la marcatura UN secondo le previsioni del capitolo 6.3 dell'ADR/RID/ADN;

e. mantenimento in servizio delle cisterne destinate al trasporto di gas approvate secondo il decreto ministeriale 22 luglio 1930 e regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

f. mantenimento in servizio delle bombole destinate al trasporto di gas approvate secondo il regio decreto 19 settembre 1925 secondo le previsioni del presente decreto;

g. approvazione e mantenimento in servizio delle apparecchiature di cui al cap. 6.7 del dell'ADR/RID/ADN e dell'IMDG CODE.

I requisiti generali richiesti per l'inoltro delle istanze di cui al presente comma sono riportate nell'allegato 1 al presente decreto e saranno comunque dettagliate da specifici atti dipartimentali o del Comando generale.

5. Il Dipartimento, previa specifica istanza ed avvenuta estensione dell'accreditamento secondo la norma EN/ISO/CEI 17020:2012 autorizza gli enti tecnici riconosciuti ad operare nell'ambito della Convenzione CSC all'approvazione ed all'esecuzione delle prove dei contenitori per il trasporto alla rinfusa di merci pericolose secondo quanto previsto dal Capitolo 6.11 dell'ADR e RID.

6. Il Dipartimento ed il Comando generale possono, con propri provvedimenti ed in conformità alle vigenti disposizioni in materia, autorizzare esperti ed organismi per le effettuazioni di ulteriori attività di verifica ed ispezioni previste negli allegati dell'ADR/RID/ADN ed IMDG CODE previa acquisizione da parte del richiedente di specifico accreditamento.

7. Il Dipartimento ed il Comando generale provvederanno come necessario alle comunicazioni verso gli organismi internazionali coinvolti.

Roma, 21 dicembre 2017

Il Ministro: DELRIO

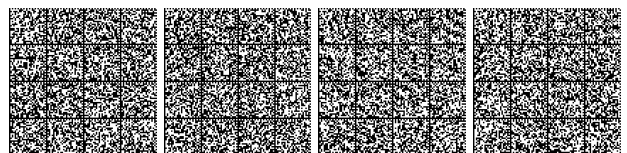
ALLEGATO 1

Per le attività di cui all'art. 6, comma 4, lettera «a» del decreto l'istanza dovrà essere inoltrata alla Commissione per le attività previste dal comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 presso la Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3, via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma.

Per le attività di cui all'art. 6, comma 4, lettere da «b» a «g» del decreto l'istanza dovrà essere inoltrata alla Commissione per le attività previste dal comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 presso la Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3, Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma ed al Comando generale, viale dell'Arte, 14/16 - 00144 Roma;

Tutti gli organismi che intendono essere autorizzati per le attività di cui all'art. 6, comma 4 del decreto dovranno risultare in possesso al momento della richiesta almeno dei seguenti requisiti:

1. essere notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78 da almeno 5 anni;



2. essere in possesso di specifica estensione dell'accreditamento secondo la norma EN/ISO/CEI 17020:2012 per l'attività oggetto della richiesta;

3. essere provvisti o assumere l'impegno ad estendere alla nuova attività la copertura assicurativa della polizza per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile, già sottoscritta per le attività previste dal decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78;

4. essere in possesso di accreditamento o estensione dell'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 per le attività previste dall'istruzione di imballaggio P200 dell'ADR/RID/ADN.

5. disporre di personale inserito in una struttura organizzativa appropriata, capace, competente e qualificata per assolvere correttamente le proprie funzioni tecniche;

6. avere accesso alle installazioni e al necessario materiale;

7. garantire la confidenzialità commerciale delle attività commerciali e delle attività protette da diritti esclusivi, esercitati dai fabbricanti o da altre entità;

8. garantire la separazione chiara tra le attività di controllo propriamente dette dalle altre attività;

9. disporre di un documentato sistema di qualità;

10. garantire che le prove e i controlli stabiliti nella norma applicabile e nel dell'ADR/RID/ADN ed IMDG CODE siano bene effettuati;

11. mantenere un efficace e appropriato sistema di rapporti e di registrazioni conformemente ai paragrafi 1.8.7 e 1.8.8 del dell'ADR/RID/ADN ed IMDG CODE.

18A00246

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 novembre 2017.

Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto in particolare l'art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, concernente la procedura per il riconoscimento degli organismi pagatori;

Vista la Linea direttrice n. 1 per il riconoscimento adottata dalla Commissione europea il 16 gennaio 2015;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), e, in particolare l'art. 3, comma 2, il quale prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina il limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le modalità e le procedure per il relativo procedimento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 riguardante la ripartizione tra la funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e di concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2001, recante criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2007, recante individuazione dell'autorità competente per le funzioni istruttorie relative al rilascio e al ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori e per l'esecuzione dei compiti assegnati dal regolamento (CE) n. 885/2006;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2007, recante riconoscimento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale organismo di coordinamento per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 91 del 19 aprile 2007, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 885/2006 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori;



Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 197 del 26 agosto 2009, recante rideterminazione dell'autorità competente all'adozione dei provvedimenti di rilascio e ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori;

Visto il decreto del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del 30 gennaio 2015, prot. n. 697 con il quale è stato confermato il riconoscimento di Agea quale organismo di coordinamento ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Considerato che l'art. 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, prevede che l'autorità competente designa un organismo di audit e lo incarica di eseguire un esame (riesame pre-riconoscimento) prima della concessione del riconoscimento;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, l'organismo di audit è un'autorità di revisione contabile, oppure un altro organismo pubblico o privato, o un'unità organizzativa di un'autorità, in possesso delle qualifiche, competenze e capacità necessarie per effettuare revisioni ed indipendenti dall'organismo pagatore oggetto del riconoscimento;

Ritenuta, pertanto, necessaria la rideterminazione dell'autorità competente all'adozione del provvedimento di rilascio e ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori in coerenza con la ripartizione delle competenze e delle attribuzioni discendenti dal decreto legislativo n. 165/2001 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105/2013;

Ritenuto che le modifiche apportate dai citati regolamenti unionali al quadro normativo relativo alla disciplina degli organismi pagatori rendono necessaria l'adozione di nuove modalità e procedure;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 ottobre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Autorità competente

1. L'autorità competente all'adozione dei provvedimenti di rilascio e ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori, di cui all'art. 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 908/2014, è individuata nel direttore generale per le politiche internazionali e dell'Unione europea, incaricato presso il Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale.

Art. 2.

Organismo di audit

1. L'organismo di audit di cui all'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 908/2014 è individuato, dall'autorità competente, secondo quanto stabilito dalla normativa unionale e nazionale vigente.

Art. 3.

Riconoscimento degli organismi pagatori

1. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai fini del riconoscimento di organismo pagatore dei servizi ed organismi dalle stesse istituiti, inoltrano, con posta elettronica certificata (PEC), apposita istanza all'autorità competente, specificando i regimi di spesa per i quali è richiesto il riconoscimento di organismo pagatore.

2. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

a) l'atto costitutivo dell'organismo o del servizio e, ove prescritto, lo statuto, da cui devono risultare i poteri, gli obblighi e le responsabilità dell'organismo o del servizio, nonché la struttura organizzativa, la definizione delle funzioni e della pianta organica con evidenziazione che i contratti di lavoro del personale dell'organismo diano un'adeguata garanzia di stabilità, in coerenza con il regolamento (UE) n. 907/2014;

b) gli atti inerenti le attività di formazione del personale, con particolare riferimento alla materia di sensibilizzazione al problema delle frodi;

c) gli eventuali atti formali attraverso i quali si attribuisce ad altri organismi o servizi la delega di funzioni di cui al paragrafo 1, lettera C) dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 907/2014;

d) la descrizione delle procedure amministrative, contabili e di controllo interno sulla base delle quali saranno effettuati i pagamenti in attuazione delle norme europee;

e) la descrizione delle procedure di monitoraggio per prevenire ed individuare frodi ed irregolarità;

f) la descrizione delle procedure e la documentazione per i regimi di spesa per i quali è richiesto il riconoscimento;

g) le disposizioni adottate per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;

h) gli esiti della verifica dell'organismo di coordinamento AGEA, di cui in premessa, in cui si attesta l'idoneità del sistema informatico dell'organismo o del servizio ad assicurare il corretto e regolare flusso dei dati necessari agli adempimenti previsti dalla regolamentazione europea;

i) il sistema istituito per individuare tutti gli importi dovuti e per annotare in un registro dei debitori tutti i debiti prima che siano riscossi;

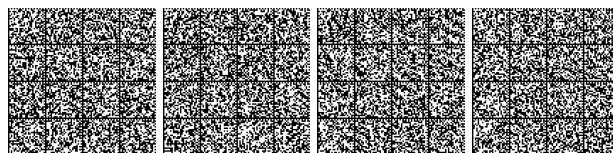
l) le misure adottate e gli atti comprovanti l'assenza di conflitti di interesse;

m) il mansionario;

n) la documentazione attestante l'avvenuta richiesta di certificazione della sicurezza dei sistemi d'informazione secondo lo standard ISO 27001.

3. Ai fini del riconoscimento, gli organismi o servizi istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano si conformano ai criteri contenuti nell'Allegato I al regolamento (UE) n. 907/2014, nonché alle specifiche Linee direttrici adottate dalla Commissione europea.

4. L'autorità competente, entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza, provvede a trasmettere all'organismo di audit la documentazione di cui al comma 2, necessaria



alla predisposizione della relazione così come previsto dall'art. 1, paragrafo 3, comma 3, del regolamento (UE) n. 908/2014.

5. Entro venti giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 2, l'organismo di audit, comunica, con PEC, al richiedente il calendario delle verifiche, ai fini del riscontro delle condizioni per il riconoscimento previste dalla regolamentazione europea, dandone avviso all'autorità competente.

6. Il termine entro il quale l'organismo di audit completa l'istruttoria è fissato in novanta giorni dalla data di inizio dell'attività di verifica che deve essere avviata entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2.

7. Entro trenta giorni dal completamento delle attività di verifica di cui al comma 4, l'organismo di audit presenta all'autorità competente, mediante PEC, la relazione di cui al medesimo comma 4.

8. L'autorità competente, acquisito l'avviso dell'organismo di coordinamento AGEA, procede, nei successivi trenta giorni, sulla base della relazione dell'organismo di audit, all'adozione dell'atto formale per il riconoscimento ove ritiene sussistenti i requisiti a tal fine prescritti dalla regolamentazione comunitaria di settore.

Art. 4.

Riconoscimento provvisorio

1. Qualora, all'esito delle attività di verifica di cui all'art. 3, l'autorità competente accerti che non risultano soddisfatte le condizioni prescritte per il riconoscimento, in conformità all'art. 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 908/2014, fornisce all'organismo o servizio, con lettera inviata tramite PEC, le istruzioni indicanti le condizioni da rispettare per il riconoscimento.

2. Al fine di consentire all'organismo o servizio di attuare le modifiche necessarie per soddisfare le condizioni di cui al comma 1, con apposito decreto direttoriale può essere accordato il riconoscimento a titolo provvisorio per un periodo che sarà fissato in funzione della gravità del problema riscontrato e, comunque, non superiore a dodici mesi.

3. Il termine di cui al comma 2, può essere prorogato, in casi debitamente giustificati e previa autorizzazione della Commissione europea, su richiesta dello Stato membro.

4. Il riconoscimento a titolo provvisorio è accordato esclusivamente nelle ipotesi in cui le carenze riscontrate non incidano sulla regolarità delle operazioni oggetto di finanziamento dell'Unione europea.

Art. 5.

Effetti del riconoscimento

1. Le competenze e le funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013, dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, sono attribuite all'organismo pagatore con decorrenza dalle campagne o annualità che iniziano nell'esercizio finanziario successivo a quello del riconoscimento.

Art. 6.

Modifica del riconoscimento

1. Qualora l'organismo pagatore intenda ampliare i regimi di spesa per i quali è stato riconosciuto, deve presentare specifica istanza, tramite PEC, all'autorità competente, ai fini dell'ampliamento del riconoscimento.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione integrativa correlata alla nuova assunzione della responsabilità di spesa.

3. Ai fini della modifica del riconoscimento, l'attività istruttoria è condotta dall'autorità competente la quale comunica con PEC il calendario delle verifiche necessarie per il riscontro delle condizioni per la modifica del riconoscimento.

4. Ai fini degli effetti della modifica del riconoscimento si applica l'art. 5.

Art. 7.

Riesame del riconoscimento

1. In conformità all'art. 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 908/2014, l'autorità competente esercita una costante supervisione sugli organismi pagatori, anche per mezzo dell'esame delle certificazioni e delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, al fine di assicurare il soddisfacimento da parte dei medesimi dei criteri per il riconoscimento.

2. L'attività di supervisione di cui al comma 1 è esercitata, altresì, sulla base di ogni utile elemento che l'organismo di coordinamento AGEA fornisce all'autorità competente.

3. Qualora una o più condizioni prescritte per il riconoscimento non siano più rispettate o presentino lacune, tali da incidere sulla capacità di esercitare le funzioni proprie degli organismi pagatori, l'autorità competente sottopone a verifica il riconoscimento concesso all'organismo pagatore.

4. Sulla base delle risultanze delle verifiche di cui al comma 3, l'autorità competente comunica all'organismo pagatore interessato il relativo piano di interventi correttivi da attuare nonché il termine entro il quale lo stesso deve essere realizzato e che, comunque, non può essere superiore a dodici mesi.

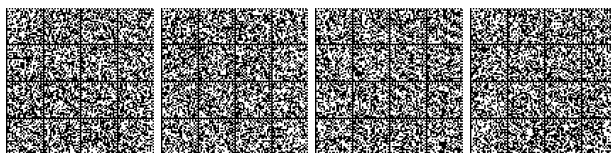
5. L'autorità competente informa la Commissione europea in merito al piano e alla sua esecuzione.

Art. 8.

Revoca del riconoscimento

1. Qualora l'organismo pagatore non attui integralmente e nel termine stabilito il piano di interventi correttivi di cui all'art. 7, comma 4, l'autorità competente adotta con proprio decreto, acquisito l'avviso dell'organismo di coordinamento AGEA, l'atto di revoca del riconoscimento.

2. Le funzioni dell'organismo pagatore cui è revocato il riconoscimento, in assenza di individuazione e di riconoscimento di altro organismo, sono assunte dall'organismo pagatore AGEA, affinché i pagamenti ai beneficiari non siano interrotti.



Art. 9.

Comunicazioni

1. L'organismo di coordinamento comunica alla Commissione europea, nei termini e con le modalità previste dalla regolamentazione dell'Unione europea, i provvedimenti adottati dall'autorità competente in materia di riconoscimento e di revoca delle funzioni di organismo pagatore previste dal presente decreto.

Art. 10.

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti ministeriali 20 ottobre 2006, 27 marzo 2007 e 17 giugno 2009, citati in premessa.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 945

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012,
N. 252

Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori.

ONERI ELIMINATI

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri informativi per il cittadino e le imprese.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri informativi per il cittadino e le imprese.

18A00250

DECRETO 29 dicembre 2017.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Modena», per le tipologie Spumante e Frizzante, limitatamente alla campagna vendemmiale 2017/2018.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla disposizioni applicative del citato regolamento (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 118-*octodecies*, par. 3, e del citato regolamento (CE) n. 607/2009;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui alla richiamata normativa dell'U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Modena o di Modena»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

Visto in particolare l'art. 6, comma 2, del sopra citato disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Modena o di Modena», che prevede la facoltà per il Ministero di poter ridurre i limiti dell'acidità totale minima;



Vista la domanda del Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, trasmessa per il tramite della Regione Emilia Romagna con nota n. 773552 del 19 dicembre 2017, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale dei vini a Denominazione di origine controllata «Modena o di Modena», ai sensi del sopra richiamato art. 6, comma 2, del disciplinare di produzione, per tutte le tipologie di vini spumanti e frizzanti, per i prodotti derivanti dalla sola campagna vendemmiale 2017/2018, nella misura di 0,5 g/l (rispettivamente da 5,5 a 5 g/l per la maggior parte delle tipologie e da 5 a 4,5 g/l per la tipologia bianco spumante);

Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta istanza, con le quali è stato evidenziato che il particolare andamento climatico antecedente la vendemmia 2017 è stato tale da determinare la riduzione del tenore dell'acidità totale dei relativi vini, rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti, e che la contenuta riduzione richiesta (0,5 g/l) non è tale da incidere negativamente sulle caratteristiche organolettiche dei vini in questione, che comunque manterranno un limite minimo di acidità totale nettamente superiore a quello di 3,5 g/l previsto dalla vigente normativa dell'UE;

Considerato che sono in fase di adozione presso la Commissione UE le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina delle modifiche temporanee in questione, per le quali sarà prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;

Considerato che, in assenza di specifiche disposizioni procedurali, per l'esame della modifica temporanea in questione possa ritenersi applicabile la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che, in tale ambito, è stato acquisito il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia Romagna con la citata nota n. 773552 del 19 dicembre 2017;

Ritenuta la necessità di dover provvedere alla riduzione dell'acidità totale minima dei vini a Denominazione di origine controllata «Modena o di Modena» nei termini sopra evidenziati e limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2017/2018;

Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea in questione alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009, nonché di dover pubblicare la stessa sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a Denominazione di origine controllata «Modena o di Modena», previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione, così come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 30 marzo 2015 richiamato in premessa, per le produzioni derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2017/2018, è ridotto di 0,5 g/l per tutte le tipologie «Spumante» e «Frizzante» (rispettivamente, da 5,5 a 5 g/l per la maggior parte delle tipologie e da 5 a 4,5 g/l per la sola tipologia bianco spumante).

2. La modifica di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

18A00248

DECRETO 29 dicembre 2017.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», per le tipologie Spumante e Frizzante, limitatamente alla campagna vendemmiale 2017/2018.

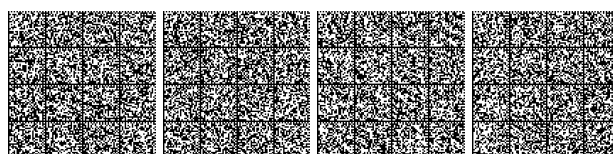
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;



Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla disposizioni applicative del citato regolamento (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 118-*octodecies*, par. 3, e del citato regolamento (CE) n. 607/2009;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui alla richiamata normativa dell'U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Lambrusco di Sorbara»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

Visto in particolare l'art. 6, comma 2, del sopra citato disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», che prevede la facoltà per il Ministero di poter ridurre i limiti dell'acidità totale minima;

Vista la domanda del Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, trasmessa per il tramite della Regione Emilia Romagna con nota n. 773552 del 19 dicembre 2017, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale dei vini a Denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», ai sensi del sopra richiamato art. 6, comma 2, del disciplinare di produzione, per tutte le tipologie di vini spumante e frizzante, per i prodotti derivanti dalla sola campagna vendemmiale 2017/2018, nella misura di 0,5 g/l (da 6 a 5,5 g/l);

Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta istanza, con le quali è stato evidenziato che il particolare andamento climatico antecedente la vendemmia 2017 è stato tale da determinare la riduzione del tenore dell'acidità totale dei relativi vini,

rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti, e che la contenuta riduzione richiesta (0,5 g/l) non è tale da incidere negativamente sulle caratteristiche organolettiche dei vini in questione, che comunque manterranno un limite minimo di acidità totale nettamente superiore a quello di 3,5 g/l previsto dalla vigente normativa dell'Unione europea;

Considerato che sono in fase di adozione presso la Commissione UE le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina delle modifiche temporanee in questione, per le quali sarà prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;

Considerato che, in assenza di specifiche disposizioni procedurali, per l'esame della modifica temporanea in questione possa ritenersi applicabile la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che, in tale ambito, è stato acquisito il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia Romagna con la citata nota n. 773552 del 19 dicembre 2017;

Ritenuta la necessità di dover provvedere alla riduzione dell'acidità totale minima dei vini a Denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» nei termini sopra evidenziati e limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2017/2018;

Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea in questione alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a*) del regolamento (CE) n. 607/2009, nonché di dover pubblicare la stessa sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

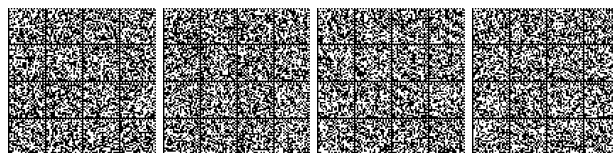
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a Denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione, così come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 30 marzo 2015 richiamato in premessa, per le produzioni derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2017/2018, è ridotto di 0,5 g/l per tutte le tipologie «Spumante» e «Frizzante» (da 6 a 5,5 g/l).

2. La modifica di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a*) del regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

18A00249

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Roba dell'altro mondo società cooperativa», in Rapallo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Roba dell'altro mondo società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 33.285,00, si riscontra una massa debitoria di € 354.040,00 ed un patrimonio netto negativo di € 320.887,00;

Considerato che in data 8 novembre 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Roba dell'altro mondo società cooperativa», con sede in Rapallo (Genova) (codice fiscale 03553920103) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Letizia Scarfi, nata a Livorno il 31 maggio 1961 (codice fiscale SCRMLT61E-71E625T), e domiciliato in La Spezia, in via Buonviaggio n. 205/F.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDIA

18A00251

DECRETO 30 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Sole Mare a r.l.», in Spotorno e nomina del commissario liquidatore.

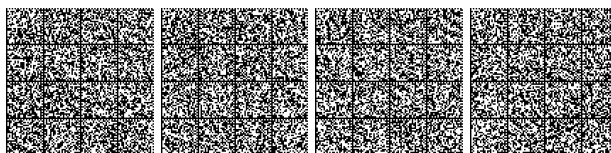
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Sole Mare a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale in-



solvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 6.863,00, si riscontra una massa debitoria di € 19.812,00 ed un patrimonio netto negativo di € 12.949,00;

Considerato che in data 11 gennaio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Sole Mare a responsabilità limitata», con sede in Spotorno (Savona) (codice fiscale 00377260096) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Letizia Scarfi, nata a Livorno il 31 maggio 1961 (codice fiscale SCRMLT61E-71E625T), e domiciliato in La Spezia, in via Buonviaggio n. 205/F.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDRA

DECRETO 30 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «B. & C. Servizi società cooperativa in liquidazione», in Chiusanico e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «B. & C. Servizi società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 216.748,00, si riscontra una massa debitoria di € 445.182,00 ed un patrimonio netto negativo di € -228.846,00;

Considerato che in data 1° febbraio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

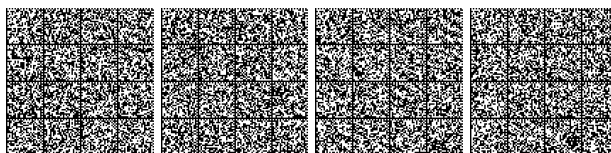
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «B. & C. Servizi società cooperativa in liquidazione», con sede in Chiusanico (Imperia) (codice fiscale 01522230083) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Siccardi, nato a Imperia il 19 febbraio 1975 (codice fiscale SCCNRC75B19E290B), ivi domiciliato in via Dott. Armelio n. 14/1.



Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDÀ

18A00255

DECRETO 20 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Orto nel bosco - società agricola cooperativa in liquidazione», in Cossato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «L'Orto nel bosco - società agricola cooperativa in liquidazione» sia ammesa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 30 settembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 9.147,00, si riscontra una massa debitoria di € 133.758,00 ed un patrimonio netto negativo di € -142.917,00;

Considerato che in data 22 giugno 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Orto nel bosco - società agricola cooperativa in liquidazione», con sede in Cossato (Biella) (codice fiscale 02496000023) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Greta Romani, nata a Torino il 9 febbraio 1974 (codice fiscale RMNGRT74B49L219B), ivi domiciliata in via Cordero di Pamparato n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2017

*D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA*

18A00252

DECRETO 20 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Viridia - società cooperativa siglabile coop. Viridia s.c. in liquidazione», in Settimo Torinese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;



Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperativa Viridia - società cooperativa siglabile coop. Viridia s.c. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale aggiornata al 31 luglio 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 41.805.145,00, si riscontra una massa debitoria di € 42.570.396,00 ed un patrimonio netto negativo di € 2.783.004,00;

Considerato che in data 21 novembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Viridia - società cooperativa siglabile coop. Viridia s.c. in liquidazione», con sede in Settimo Torinese (Torino) (codice fiscale 06369110017) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Cappello, nato ad Alba (Cuneo) il 30 ottobre 1969 (codice fiscale CPPFNC69R30A124T), e domiciliato in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2017

*D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA*

18A00253

DECRETO 22 dicembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Ever Green '97 società cooperativa sociale», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 12 ottobre 2017, n. 500/2017, con il quale la «Ever Green '97 società cooperativa sociale», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Piero Servilii ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 15 novembre 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di non accettare l'incarico conferitogli per la sussistenza di cause di incompatibilità all'assunzione dello stesso;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Piero Servilii dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza tutela del movimento cooperativo Unicoop;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Andrea Prisco, nato a Roma il 17 agosto 1970 (codice fiscale PRSN-DR70M17H501M), ivi domiciliato in via Nairobi n. 40, in sostituzione del rag. Piero Servilii, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

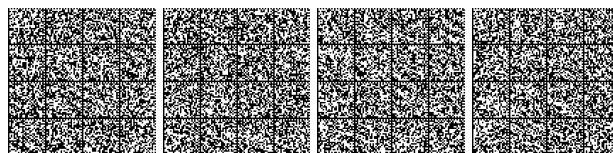
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2017

*D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA*

18A00256



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

INTESA 21 settembre 2017.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR). (Rep. atti n. 158/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 21 settembre 2017:

Vista l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in questa Conferenza, intese dirette a favorire il conseguimento di obiettivi comuni tra Stato e Regioni;

Visto l'Accordo sancito in questa Conferenza il 22 novembre 2012, (Rep. atti n. 227/CSR), concernente «Linee guida per l'utilizzo da parte delle Regioni e Province autonome delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2012», che tra le linee progettuali individua la promozione di una Rete nazionale dei tumori rari con l'indicazione di un gruppo tecnico di lavoro che a tal fine è stato istituito presso il Ministero della salute con decreto 14 febbraio 2013;

Vista l'Intesa sancita in questa Conferenza il 10 febbraio 2011 (Rep. atti n. 21/CSR), concernente il «Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro - Anni 2011-2013»;

Vista l'Intesa sancita in questa Conferenza il 30 ottobre 2014 (Rep. atti n. 144/CSR), concernente il «Documento tecnico di indirizzo per ridurre il burden del cancro - Anni 2014-2016», con il quale si prorogava al 31 dicembre 2016 la validità del summenzionato documento tecnico, nonché si approvava il documento «Linee guida per l'implementazione delle reti oncologiche» che identifica un set di obiettivi specifici e criteri di realizzazione delle reti da applicare nei possibili diversi modelli di organizzazione regionale;

Considerato che il citato documento, per ridurre il carico di malattia del cancro indicava la necessità di organizzare in rete la cura dei tumori rari e le predette linee guida, di cui alla medesima intesa, identificavano la rarità di un tumore come criterio per l'identificazione di nodi di riferimento dedicati, nel contempo postulando, nel quadro generale delle reti oncologiche regionali, una normazione specifica e quindi in definitiva la necessità di una rete specificatamente dedicata ai tumori rari;

Considerato che l'attuazione di quanto previsto nelle predette «Linee guida per l'implementazione delle reti oncologiche», è stato ribadito negli Accordi Stato-Regio-

ni sulle linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per gli anni 2014-2015-2016 (rispettivamente Rep. atti nn. 126/CSR del 30 luglio 2015, 234/CSR del 23 dicembre 2015 e 65/CSR del 14 aprile 2016);

Vista l'Intesa sancita in questa Conferenza il 20 febbraio 2014 (Rep. atti n. 16/CSR), concernente le «Linee di indirizzo nazionali sulla Telemedicina»;

Visto l'Accordo sancito in questa Conferenza il 16 ottobre 2014, (Rep. atti n. 140/CSR), concernente il Piano nazionale malattie rare;

Vista la nota del 28 marzo 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di intesa in oggetto, tempestivamente diramato alle Regioni dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con richiesta di assenso tecnico;

Vista la nota del 17 luglio 2017, con la quale il Coordinamento della commissione salute ha inviato le osservazioni al testo da discutere in un incontro tecnico, fissato per il giorno 28 luglio 2017 dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, nel corso del quale si è pervenuti alla condivisione di un testo definitivo;

Vista la nota del 21 agosto 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il testo definitivo oggetto di intesa, tempestivamente diramato alle Regioni con richiesta di assenso tecnico;

Vista la nota del 13 settembre 2017, con la quale il Coordinamento della Commissione salute, Regione Piemonte, ha trasmesso l'assenso tecnico al testo;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni hanno espresso l'intesa con la richiesta, contenuta nel documento consegnato, allegato sub B al presente atto, «di inserire, all'art. 2 del testo, nell'ambito del Coordinamento funzionale della Rete nazionale dei tumori rari, un rappresentante delle Regioni del settore della diagnostica»;

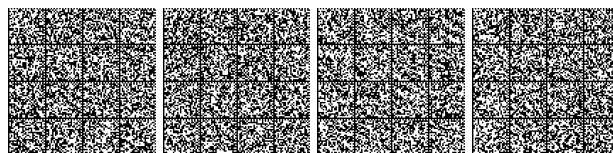
Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di intesa in argomento;

Sancisce intesa:

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini:

Considerati:

la necessità che l'attuazione delle reti oncologiche sia sottoposta a monitoraggio e che, a tal fine, è stato realizzato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) un prototipo di «Osservatorio reti oncologiche: sistema di monitoraggio e valutazione delle reti oncologiche regionali», mediante un finanziamento nell'ambito del programma del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie per il 2014 - Azioni centrali per supportare la pianificazione in oncologia, di cui alla citata intesa del 30 ottobre 2014;



l'opportunità di istituire presso Agenas un Coordinamento funzionale per la promozione e il monitoraggio della Rete nazionale tumori rari, che abbia come componenti i referenti del Ministero della salute e delle Regioni nonché dei professionisti esperti e dell'associazionismo oncologico; che in Italia:

uno su quattro casi di tumori diagnosticati è un tumore raro;

nel periodo 2000-2008 sono stati diagnosticati 281.755 tumori rari con una sopravvivenza a 5 anni in media del 55% inferiore al 68% rilevato per i pazienti con tumori comuni;

si stima che circa 900.000 persone erano vive nel 2010 con una precedente diagnosi di un tumore raro (prevalenza);

la sopravvivenza per i tumori rari diminuisce più marcatamente dopo il primo anno dalla diagnosi rispetto ai tumori comuni e che questo dato è consistente con l'idea che i trattamenti per i tumori rari sono meno efficaci di quelli per i tumori più comuni;

l'impatto sociale ed economico delle malattie oncologiche;

Ritenuto necessario:

per le istituzioni sanitarie e sociali migliorare la risposta del Servizio sanitario nazionale adottando soluzioni specifiche che favoriscano la formazione di competenze tecnico-professionali di alta qualità, come evidenziato dalla ricerca scientifica, mediante la concentrazione dei casi nonché il facile e tempestivo accesso ad esse dei pazienti con tumori rari, anche se presenti non nelle Regioni di residenza;

che la definizione di una Rete nazionale dei tumori rari, da considerarsi come patrimonio nazionale, integrata con le reti oncologiche regionali, può facilitare la condivisione delle esperienze cliniche e garantire che l'expertise richiesto raggiunga un elevato numero di pazienti;

l'opportunità di un periodo transitorio triennale di implementazione di una Rete nazionale dei tumori rari con successiva verifica delle eventuali criticità;

la necessità che il Centro per la prevenzione e controllo delle malattie continui a supportare il contrasto alle patologie tumorali nell'ambito delle proprie azioni centrali.

Dato atto che per l'attuazione della presente intesa il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a inserire apposita linea progettuale nell'ambito dell'accordo che sarà sancito da questa Conferenza per l'utilizzo delle risorse vincolate, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2017;

Si conviene:

Art. 1.

Rete nazionale dei tumori rari

1. È istituita la Rete nazionale dei tumori rari secondo quanto definito nell'Allegato tecnico, All. sub A, che è parte integrante del presente atto.

Art. 2.

Coordinamento funzionale della Rete nazionale di tumori rari

1. È istituito presso Agenas il Coordinamento funzionale della Rete nazionale di tumori rari che ha finalità di promo-

zione, monitoraggio e valutazione nonché di implementazione della piattaforma web di cui all'Allegato tecnico.

2. Il Coordinamento funzionale di cui al comma 1 è istituito con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data in cui è sancita la presente intesa ed è composto da:

- a) due rappresentanti di Agenas;
- b) due rappresentanti del Ministero della salute;
- c) due rappresentanti delle Regioni;
- d) da tre esperti, uno per ciascuna delle tre «famiglie» di tumori rari: tumori solidi dell'adulto, oncoematologia e tumori pediatrici;
- e) due rappresentanti dell'associazionismo oncologico;
- f) un esperto in malattie rare, designato dalle regioni;
- g) un esperto in tele consultazione, designato dalle regioni.

3. All'istituzione e al funzionamento del Coordinamento funzionale di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Coordinamento funzionale di cui al comma 1 non è corrisposto alcun emolumento o indennità.

4. Le spese di missione dei componenti del Coordinamento funzionale di cui al comma 1, provenienti da fuori Roma, sono a carico dei medesimi o delle Amministrazioni o enti di appartenenza.

Art. 3.

Sostegno alla promozione della Rete

1. Il Centro per la prevenzione e controllo delle malattie contribuisce al contrasto alle patologie tumorali e, in particolare, alla promozione della Rete nazionale dei tumori rari, prevedendo specifiche aree di intervento all'interno dei propri programmi annuali.

Art. 4.

Periodo transitorio

1. Dopo il periodo triennale di implementazione, il Ministero condurrà una formale analisi della applicazione della presente intesa e di verifica delle eventuali criticità, proponendo le possibili soluzioni.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente intesa si farà fronte nei limiti delle risorse vincolate stanziare a tal fine in apposita linea progettuale da prevedere nell'Accordo da sancire presso questa Conferenza, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2017.

Roma, 21 settembre 2017

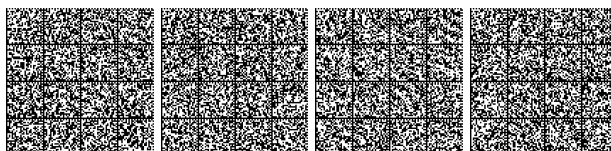
Il presidente: BRESSA

Il segretario: NADDEO



TESTO RIVISTO A SEGUITO DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI IL 28.7.2017**ALLEGATO TECNICO****Alla proposta di Intesa Stato-Regioni per l'istituzione della
RETE NAZIONALE DEI TUMORI RARI****INDICE**

1. Premessa
2. Obiettivi
3. Funzioni dei centri e prestazioni per la rete
4. <i>Governance</i> e architettura della rete nazionale
1. Coordinamento della RTNR
2. Coordinamento scientifico-professionale
3. Portale (Piattaforma) <i>WEB</i>
4. Percorso (PDTA)
5. APPENDICE 1 : Portale



1. PREMESSA

In data 3 dicembre 2015 si è tenuto un dibattito parlamentare per la discussione di cinque Mozioni (n° 1-01075; 1-01063; 1-01079; 1-01073; 1-01074) con l'approvazione di "Impegni per il governo".

Tali "impegni del Governo" definiscono obiettivi che devono esser realizzati mediante azioni idonee, raggruppabili per aree omogenee, come appresso riassunto:

1. **ASSETTO DI GOVERNANCE:** riguarda la strutturazione della rete, le responsabilità e le funzioni di governo; nonché i rapporti con le realtà istituzionali italiane e europee.
2. **IDENTIFICAZIONE DEI CENTRI (NODI DELLA RETE):** riguarda l'identificazione dei criteri per l'individuazione dei nodi della rete e la definizione dei conseguenti criteri di accreditamento;
3. **RICERCA:** riguarda le proposte di politiche della ricerca;
4. **FARMACI:** riguarda le proposte di regolamentazione dei farmaci, in particolare per gli usi compassionevoli

I contenuti di merito e le soluzioni avanzate in questo Allegato tecnico sono derivate dalla relazione finale (nel seguito: 'Relazione') del Gruppo di lavoro sulla Rete dei tumori rari, a suo tempo istituito dal Ministro *pro tempore*, la cui attuazione è espressamente richiamata anche dagli impegni parlamentari.

Le soluzioni di seguito proposte riguardano per rilevanza istituzionale e di merito le aree 1 e 2.

Strutturazione del documento

In analogia e integrazione con la "Guida per la costituzione di reti oncologiche regionali", di cui all'Intesa Stato-Regioni e PPAA del 30 ottobre 2014, il presente documento enuncia innanzitutto quali sono gli obiettivi che la Rete Nazionale dei Tumori Rari (di seguito "RNTR"), deve assumere nel contesto del servizio sanitario.

Successivamente, identifica le funzioni che sono considerate come caratterizzanti una rete oncologica di buona qualità.

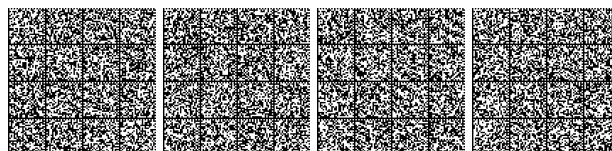
Infine viene affrontato il problema della organizzazione della RNTR .

2. OBIETTIVI

Obiettivi generali

1. Efficacia

La rete consente di migliorare le performance in oncologia mediante la promozione di una relazione strutturata di varie istituzioni complementari, che rendono disponibili le risorse tecnico-professionali e diagnostico-terapeutiche e la condivisione delle migliori conoscenze



2. Efficienza

Grazie a un governo riconosciuto, con disponibilità di strumenti di condivisione, ed alla creazione di infrastrutture di sistema, la rete consente una organizzazione competitiva rispetto a modelli mono-istituzionali e un miglior accesso dei pazienti a centri specializzati di alta qualità, intercettando la domanda.

La rete favorisce, infatti, sinergie di percorso, condivisione di un'ampia casistica, continuità di cura, fruibilità dell'alta specializzazione, economia di scala e volumi critici di casistica per la complessità. L'adesione pluristituzionale alla rete e l'individuazione di un unico sistema di coordinamento per la RNTR consentono un più ampio governo dell'appropriatezza e una efficace razionalizzazione degli investimenti. Inoltre, grazie a casistiche di più vasta portata, può facilitare l'adesione a sperimentazioni sia accademiche che sponsorizzate.

Obiettivi specifici

1. Dare risposta ai bisogni del paziente

Attraverso il modello organizzativo di rete e la sua interazione strutturata con le reti oncologiche regionali è possibile favorire una maggiore capacità di intercettare i bisogni e la domanda nel territorio di riferimento, con l'obiettivo di creare un sistema di accessi diffusi nel territorio nazionale, accreditati dalla rete, in grado di prendere in carico il singolo caso e allocarlo nella sede appropriata in funzione della complessità del bisogno. È possibile, inoltre, garantire la valutazione multidisciplinare e la programmazione del percorso secondo standard condivisi.

Infine, la RNTR è più efficace nell'orientare la "ricerca spontanea" del luogo di cura più appropriato in base alle specifiche expertise.

2. Potenziare e strutturare le collaborazioni inter-istituzionali

Mediante l'integrazione dei diversi attori istituzionali (SSR, Università, IRCS, volontariato, privato), che agiscono nella rete, si possono prevedere offerte articolate e coerenti rispetto alla domanda, anche per l'alta specializzazione. La rete deve promuovere rapporti strutturati tra istituzioni oncologiche, nell'ottica sia della continuità di cura sia della definizione di percorsi condivisi per la casistica più complessa o che richieda particolari dotazioni con coerente governo della casistica.

Le collaborazioni interaziendali condivise attivano specifici meccanismi di remunerazione (v dopo).

3. Ottimizzare gli investimenti in alta specializzazione

Il governo unitario della RNTR consente di utilizzare in modo più efficiente gli investimenti che le varie Regioni e lo Stato destinano all'alta specializzazione. L'accesso all'alta specializzazione secondo un governo condiviso della casistica, avviene come "secondo livello", coinvolgendo le strutture della rete nel triage delle indicazioni e nella telemedicina (secondo le funzioni appresso specificate).

4. Aumentare la capacità di fornire informazioni al paziente e ai suoi familiari

L'identificazione e l'integrazione di accessi al sistema nel territorio nazionale consente di fornire una informazione più capillare.

5. Sostegno all'innovazione e alla ricerca

La costituzione della rete intende razionalizzare e potenziare l'accesso ai finanziamenti per la ricerca sia nazionali che internazionali.



3. FUNZIONI DEI CENTRI e PRESTAZIONI PER LA RETE

I pazienti sono presi in carico dai centri della rete cui si rivolgono spontaneamente o per indicazione del medico curante o per indicazione delle reti oncologiche regionali. I ‘nodi della rete’ svolgono le funzioni di cui al paragrafo 3.1 e sono identificati secondo i criteri e le modalità descritte nel paragrafo 3.2.

I centri della Rete Nazionale Tumori Rari si avvalgono principalmente di prestazioni di teleconsultazione fornite da parte di centri cosiddetti “*provider*”. Nella dinamica della teleconsultazione, i centri che richiedono teleconsulenze si configurano come centri “*user*” nei confronti dei centri “*provider*”. Tali denominazioni sono sostanzialmente assimilabili (tranne che per gli aspetti quantitativi della definizione dei bacini di utenza) a quelli di “*Hub*” e “*Spoke*” come da Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70. La Rete nazionale è unitaria ma riconosce e valorizza tre “reti professionali” che si riferiscono, rispettivamente, all’oncologia pediatrica, all’oncologia ematologica, all’oncologia dei tumori rari solidi dell’adulto, così come si sono sviluppate.

3.1 Prestazioni per la rete

In base alla ‘Relazione’ sono identificati i seguenti tipi di (tele)-consultazione previsti nell’ambito della RNTR¹:

1. Teleconsulto clinico (singolo o continuativo; monodisciplinare o multidisciplinare);
2. Teleconsulto clinico con visita del paziente;

¹ Si riportano le definizioni dei servizi di Telemedicina fornite dalle Linee di indirizzo del Ministero della salute:

- La categoria della **Telemedicina specialistica** comprende le varie modalità con cui si forniscono servizi medici a distanza all’interno di una specifica disciplina medica. Può avvenire tra medico e paziente oppure tra medici e altri operatori sanitari.
- Dipendentemente dal tipo di relazione tra gli attori coinvolti, le prestazioni della Telemedicina Specialistica si possono realizzare secondo le seguenti modalità:
- **Televisita.** La Televisita è un atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente. L’atto sanitario di diagnosi che scaturisce dalla visita può dar luogo alla prescrizione di farmaci o di cure. Durante la Televisita un operatore sanitario che si trovi vicino al paziente, può assistere il medico. Il collegamento deve consentire di vedere e interagire con il paziente e deve avvenire in tempo reale o differito.
- **Teleconsulto.** Il Teleconsulto è un’indicazione di diagnosi e/o di scelta di una terapia senza la presenza fisica del paziente. Si tratta di un’attività di consulenza a distanza fra medici che permette a un medico di chiedere il consiglio di uno o più medici, in ragione di specifica formazione e competenza, sulla base di informazioni mediche legate alla presa in carico del paziente.
- **Telecooperazione sanitaria.** La Telecooperazione sanitaria è un atto consistente nell’assistenza fornita da un medico o altro operatore sanitario ad un altro medico o altro operatore sanitario impegnato in un atto sanitario. Il termine viene anche utilizzato per la consulenza fornita a quanti prestano un soccorso d’urgenza.



3. Teleconsulto istopatologico (“revisione di preparato anatomopatologico allestito in altra sede”);
4. Teleconsulto radiologico.

Nell’organizzazione della RNTR, ciascuna richiesta di teleconsulto viene formulata e compilata da uno “user RNTR” verso un “provider RNTR”, membro di una delle tre reti professionali abilitato a fornire teleconsultazioni per una determinata patologia. Tutti i Clinici abilitati (v dopo) per la struttura provider RTR ricevono un messaggio con cui vengono avvisati della richiesta di teleconsulto. I membri della struttura provider RTR trovano l’elenco delle richieste pendenti nella cartella clinica della RTR. Il Clinico della struttura provider RTR che sceglie di prendere in carico questa richiesta segnala la richiesta come “presa in carico”. La richiesta è seguita dalla risposta al teleconsulto e/o da eventuale successiva messaggistica. Infatti, è possibile che le informazioni anamnestiche fornite non siano sufficienti a formulare la teleconsultazione e/o che il caso richieda una gestione in qualche modo condivisa per un intervallo di tempo non puntuale. Questo evolve nel cosiddetto teleconsulto “continuativo”.

Il provider RNTR può decidere di condividere il caso anche con altri provider RNTR. In tal caso, queste strutture vengono a loro volta abilitate alla visibilità del caso clinico e sono coinvolte nell’erogazione della teleconsultazione.

Un teleconsulto può essere monodisciplinare o multidisciplinare (coinvolgendo cioè specialisti di diverse discipline). In entrambi i casi, il titolare della risposta è unico ed è a suo carico completare la risposta al teleconsulto e firmarla, menzionandovi i Clinici di altre discipline coinvolti nel parere fornito. Ancora per esigenze multidisciplinari, il provider RNTR può rispondere consultandosi con altre strutture: in tal caso compilerà a sua volta una richiesta di teleconsulto per il provider RNTR a cui vuole rivolgersi, allegando la richiesta di partenza (e creando il teleconsulto a terzi come allegato della richiesta iniziale). Il provider RNTR coinvolto risponde al teleconsulto, e questo teleconsulto derivato viene chiuso con firma digitale. Utilizzando la consulenza ricevuta dal centro a cui si era rivolto, il provider RNTR elabora la propria risposta al teleconsulto iniziale ed eroga così la prestazione di teleconsulto visibile allo user RNTR richiedente ed al provider RNTR secondariamente coinvolto.

Nel caso di teleconsulto continuativo, che cioè si prolunghi oltre il primo teleconsulto, per intervalli di tempo variabili (generalmente di mesi), lo user RNTR e il provider RNTR interagiscono mediante la funzione di messaggistica della cartella clinica di rete, ma in occasioni specifiche lo user RTR o il provider RTR possono usare la funzione di teleconsulto per “consolidare” pareri clinici critici.

Il richiedente ha visibilità sul teleconsulto soltanto a chiusura della risposta iniziale. Quando viene richiesto di fornire un teleconsulto, per il periodo fino alla chiusura del teleconsulto, il provider RNTR ha visibilità con diritti di lettura e scrittura sull’intera cartella del paziente. Egli potrà anche consultare successivamente il caso, ma da quel momento in sola lettura.



La richiesta di teleconsulto consiste in una serie di informazioni automaticamente desunte dalle sezioni “Anagrafica base”, “Anamnesi” e “Fase della malattia in corso” della cartella clinica di rete. Lo user RNTR, inoltre, può inserire direttamente nel modulo di richiesta di teleconsulto ulteriori elementi testuali e multimediali e in particolare quesiti specifici. Esiste un *log* di tutta la documentazione sulla base della quale è stato fornito il teleconsulto.

In caso di riferimento di un paziente verso altre strutture della RNTR, viene usata o la funzione di teleconsulto o la funzione di messaggistica a seconda che il riferimento comporti o meno un quesito clinico (a esempio, rispettivamente, riferimento verso una struttura di radioterapia per eventuale trattamento e presa in carico, o verso un'altra struttura vicina al luogo di vacanza del Paziente per prosecuzione temporanea del trattamento).

A queste funzioni di teleconsulto vanno ovviamente addizionati gli eventuali ricoveri in centri della rete diversi da quello che ha preso in carico il paziente nel caso sia necessario e secondo le fattispecie previste nei protocolli di PDTA. Tali ricoveri ‘fuori sede’ sono basati sulle usuali regole della mobilità interregionale.

3.2 Identificazione dei nodi della rete

I centri della Rete ricevono la qualifica di “nodi” della Rete stessa dalle rispettive Regioni, sulla base di criteri condivisi a livello nazionale, relativamente a specifiche neoplasie rare, come da relativo Elenco nazionale.

➤ “User”

Sono considerabili come ‘nodi della rete’ di tipo *user* i Centri che hanno ricevuto l'*endorsement* del Ministero della salute per le candidature ad ERN. Tali centri identificati secondo un'autonoma procedura svolta in accordo con le Regioni, sono considerabili nodi della rete per le famiglie di tumori evidenziate nella procedura di valutazione stessa.

Sono considerabili, altresì, come ‘nodi della rete’ di tipo *user* anche i centri che non hanno partecipato alla procedura di valutazione per gli ERN, individuati dalle regioni sulla base di criteri definiti dal Coordinamento regionale salute, nonché i centri che sulla base dell'analisi delle SDO (eseguita con la metodologia definita dalla Relazione) rientrano nel quarto quartile della distribuzione dei casi trattati.

Per rispettare la dinamica dell'indirizzamento naturale a centri di riferimento, l'analisi dei volumi di casi trattati sarà ripetuta ogni tre anni al fine di confermare o meno la partecipazione alla RNTR.

➤ “Provider”

Nell'ambito dei centri identificati come *user*, si attua una specifica procedura per l'identificazione dei centri *provider*. La procedura ha lo scopo di riconoscere le migliori competenze professionali funzionali all'obiettivo generale di buon funzionamento della Rete e, in particolare, a quello di fornire teleconsultazioni del miglior livello.



Tale procedura comprende:

- la definizione di criteri mediante tavoli tecnici presso AGENAS, articolati per raggruppamento professionale, con la partecipazione degli esperti di ciascuna delle tre “famiglie” di tumori rari: tumori solidi dell’adulto, oncoematologia e tumori pediatrici, ~~rispettivamente, della Rete tumori solidi adulti, AIEOP, GINEMA,~~ in collaborazione con FAVO. Tali criteri devono esplorare le competenze dei professionisti dei centri possibilmente identificabili come ‘provider’;
- attuazione di *audit* periodici per la valutazione delle competenze;
- identificazione per ogni ‘rete professionale’ di un centro con funzioni di coordinamento clinico-organizzativo, clinico-patologico e della ricerca scientifica translazionale.

Esiste la necessità che le funzioni di *provider* siano supportate da idonee risorse, in particolare:

- di allocazione delle di risorse al coordinamento delle tre ‘reti professionali’ per le funzioni di supporto/gestione della rete, teleconsultazioni, coordinamento clinico e organizzativo della RNTR e sistema informativo delle reti professionali). A esempio, questo potrebbe significare il riconoscimento di una risorsa medica e due risorse segretariali per il coordinamento clinico ed il coordinamento patologico di ciascuna delle tre reti professionali;
- di allocazione di risorse ai centri *provider* di teleconsultazioni cliniche o patologiche. Poiché le funzioni del centro referente comportano un assorbimento di risorse ulteriore rispetto a quello meramente assistenziale, la Regione che ospita tale centro si impegna a riconoscere tale funzione nell’ambito dei meccanismi routinari di budget. Queste risorse, mediche e amministrative, dovrebbero essere riconosciute dalle rispettive Regioni di appartenenza in relazione al raggiungimento di un numero minimo di teleconsultazioni annue, erogate con puntualità e appropriatezza.
- Partecipazione funzionale

Si intende come “*partecipazione funzionale*” a un centro (nodo) della rete, l’accordo interistituzionale di singoli professionisti esperti e/o di singole strutture che siano state identificate dai centri della RNTR in ragione del loro contributo specifico al processo diagnostico-terapeutico-assistenziale per i casi di tumori rari.

3.3 Rapporti con le reti oncologiche regionali

Si ritiene che la RNTR debba interfacciarsi, laddove esistenti, con le Reti oncologiche regionali. Ciò è espressamente citato dalle Linee Guida di cui all’Intesa 30 ottobre 2014. Ed è altamente raccomandabile che le Reti regionali delle Malattie Rare siano coinvolte nel flusso



~~delle informazioni dal punto di vista operativo, anche se è altamente raccomandabile che le Reti regionali sulle malattie rare siano coinvolte nel flusso di informazioni~~ sull'organizzazione della RNTR a livello nazionale e della componente sui tumori rari solidi dell'adulto nelle eventuali Reti oncologiche regionali, così come della componente sui tumori ematologici nelle eventuali Reti ematologiche regionali.

L'interfacciamento operativo con le reti oncologiche risponde, tra gli altri, ad uno scopo di:

- Equità: si tratta di garantire al maggior numero possibile di pazienti con tumori rari (tendenzialmente tutti i casi incidenti) un accesso tempestivo ai migliori trattamenti;
- Efficacia della presa in carico: si tratta di garantire ai singoli pazienti la continuità di cure *pre e post* ospedaliere che può assicurare solo una rete regionale (in particolare, di tipo *Comprehensive Cancer Care Network*).

Al fine di perseguire la più appropriata fruibilità della "RNTR", promuovendo la informazione sulle opportunità della stessa e garantendo equità negli accessi, ogni regione istituisce un "centro organizzativo per i tumori rari", che è parte integrante della rete oncologica generalista regionale.

Tale centro, in raccordo con la "RNTR", produce le opportune indicazioni per tutti i nodi della rete oncologica regionale, supporta i professionisti nell'accesso e nella realizzazione del percorso condiviso di cura, monitorizza, in sinergia con il registro tumori la effettiva presa in carico della casistica attesa.

Il centro costituisce un riferimento per la "RNTR" per la diffusione delle informative da essa prodotte e per le azioni di sinergia nella gestione periferica dei singoli casi.



4. GOVERNANCE E ARCHITETTURA DELLA RETE NAZIONALE TUMORI RARI

L'assetto di *governance* tiene conto dei seguenti aspetti:

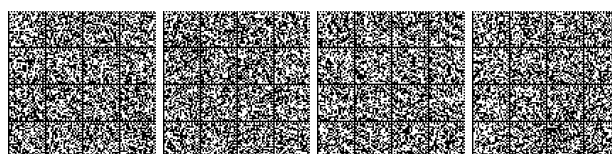
- ✓ Lo sviluppo delle esperienze di rete dei tumori rari concretizzatesi in Italia sono prevalentemente caratterizzate in una dimensione tecnico-professionale con una significativa, anche se a volte disomogenea, partecipazione delle associazioni di pazienti (ad es. tumori pediatrici). L'assetto della rete deve quindi valorizzare, come da impegno Parlamentare, le esperienze già definite "sul campo" (in particolare dai professionisti di settore) e coniugarle con le responsabilità istituzionali nazionali e regionali derivanti dall'assetto di sistema del Servizio sanitario (in particolare reti oncologiche). Fa parte sostanziale dell'assetto istituzionale, il fatto di organizzare una unica 'rete' nazionale, anche come retroterra organizzato per gli ERN italiani, ma contemporaneamente di articolarla in strutturazioni specifiche per ognuna delle 12 famiglie di tumori rari identificate dalla 'relazione', raggruppate nei tre grossi ambiti che corrispondono anche alla ripartizione delle ERN sui tumori. Tutto questo deve riflettersi essenzialmente nella presenza di tre reti professionali, radicate nelle esperienze "sul campo" già maturate e quindi in grado di essere immediatamente operative nell'erogazione dei servizi di teleconsultazione verso i centri della RNTR.
- ✓ I principi e criteri di maggior rilievo in questa definizione di una architettura della rete sono: la stabilità, la sostenibilità, l'accessibilità, la strutturazione del coinvolgimento delle associazioni di pazienti.

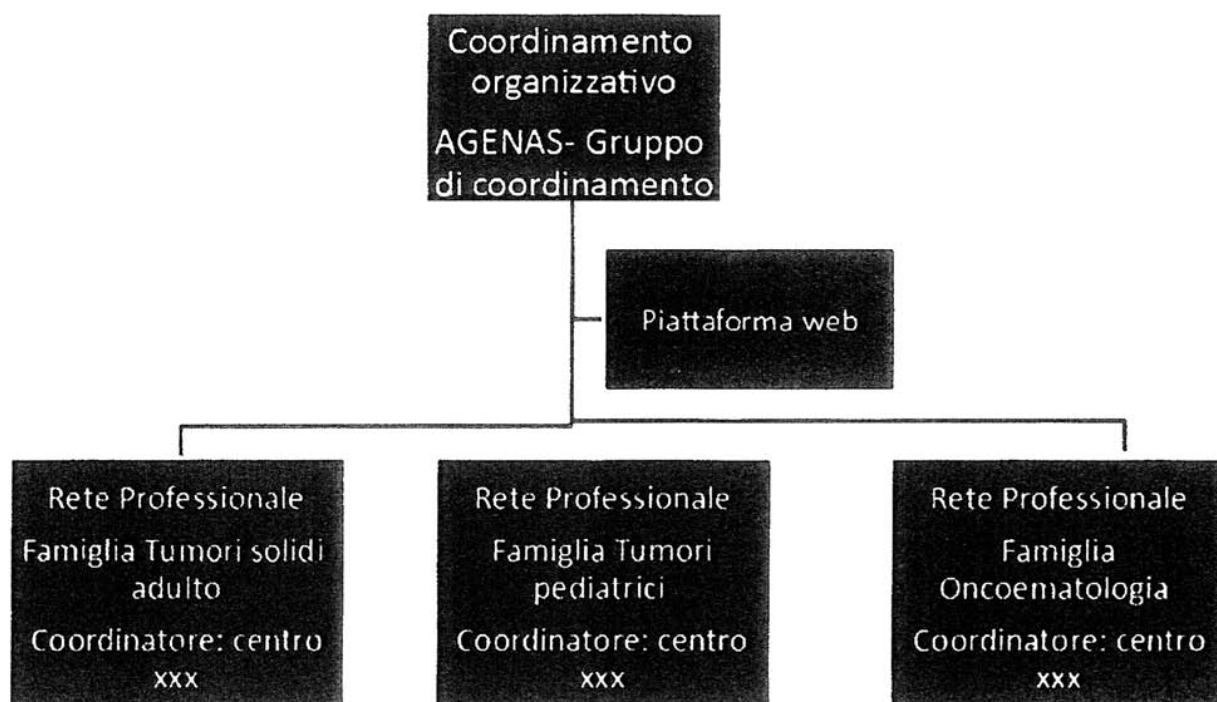
Sulla base degli impegni parlamentari la rete nazionale deve essere strutturata per raggiungere gli obiettivi assegnati ma anche rispettando i seguenti criteri:

- strutturazione organizzativa unica, con realizzazione di una facility per l'informazione, l'integrazione delle associazioni dei pazienti, la gestione nazionale delle prestazioni di telemedicina;
- valorizzazione delle comunità di esperti già costituitesi;
- articolazione in tre sotto-strutturazioni (per famiglie di tumori rari).

L'architettura, descritta nello schema della Figura 1, prevede le seguenti componenti/funzioni:

- Coordinamento **funzionale**;
- Coordinamento scientifico-professionale delle tre reti professionali di *provider*;
- Piattaforma *web*.





4.1 Coordinamento della RNTR.

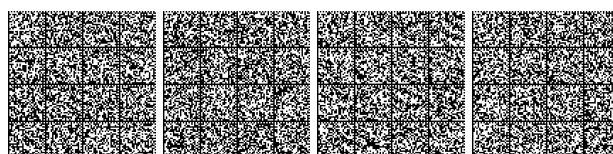
Ha sede presso AGENAS e ha funzioni di:

- coordinamento **funzionale**. In accordo con gli impegni del Governo, ~~è assicurato da una Commissione di nomina con DM (sentite le Regioni)~~ il **Coordinamento funzionale è istituito con decreto del Ministro della salute** ed ha lo scopo di garantire il funzionamento della RNTR e di favorirne lo sviluppo; di favorire l'ottimizzazione dell'uso delle risorse per la ricerca; di favorire la partecipazione delle associazioni dei pazienti e delle società scientifiche di riferimento.
- governo clinico. Assicura il monitoraggio e la valutazione, la formazione (per quanto appropriato a tale livello nazionale), le iniziative (audit ecc.) tese a migliorarne la qualità.
- Gestione operativa della piattaforma *web*.

4.2 Coordinamento scientifico-professionale.

Il coordinamento è assicurato:

- dalla **Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" (INT) di Milano**, per quanto riguarda i tumori rari solidi dell'adulto;



- dalla Struttura Complessa di Oncoematologia Pediatrica - Presidio Infantile Regina Margherita - A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, che può avvalersi dell'Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica (AIEOP), per quanto riguarda l'oncologia pediatrica;

- dal Centro di Ematologia della "Sapienza – Università di Roma", Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia, operante nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, che può avvalersi della Fondazione di ricerca G.I.M.E.M.A. - Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto - ONLUS, per quanto riguarda i tumori ematologici.

Il coordinamento Esso ha lo scopo di promuovere:

- la crescita della qualità scientifica della RNTR e riguarda anche l'ottimizzazione dell'accesso ai bandi di ricerca europei, in particolare quelli pertinenti agli ERN, così come si definiranno con lo sviluppo di tale iniziativa. Volano di tale ruolo è anche il coordinamento della JA (JARC) da parte dell'INT di Milano.
- Il capacity building e riguarda specifici programmi di miglioramento della qualità tecnico-professionale dei partecipanti alla RNTR.

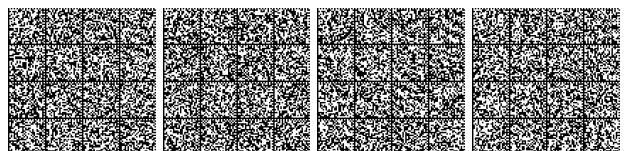
4.3 Portale (Piattaforma) WEB

Alla luce degli "impegni" citati in premessa, la realizzazione di un portale assume un doppio ruolo:

- Da un lato principalmente informativo, per i centri, i pazienti i medici di medicina generale e per le associazioni rappresentative, di riferimento per i tumori rari;
- dall'altro uno strumento di teleconsulto, di raccolta dati di formazione specifica e di integrazione in una RETE propriamente detta per i centri di riferimento.

Appare infatti evidente che oggi i pazienti e i medici ricercando informazioni nella Rete (Internet) accedano spesso a risorse non controllate, mentre le conoscenze di spessore sono di difficile reperimento. I centri stessi di riferimento non sono sempre noti alla classe medica e la complessità e la rarità delle patologie rendono il contatto con i centri di eccellenza un percorso a ostacoli. Infine, l'interazione tra i centri di riferimento deve essere realizzata attraverso una piattaforma che renda possibile una interoperabilità estesa tra le banche dati dei centri di riferimento, con i FSE regionali e con le ulteriori reti di settore che verranno sviluppate

Si configura quindi l'utilità di un portale (piattaforma) *web* che, avvalendosi anche del sito www.oncoguida.it, realizzato dal Ministero della Salute, dall'Istituto superiore di sanità e dall'Associazione Italiana Malati di Cancro (AIMaC), metta in contatto i pazienti con i centri di riferimento, dove porre domande a esperti, dove reperire risorse, *best practice*, indirizzi, che costituisca un luogo di raccolta e coordinamento di informazioni ed orientamento dei pazienti e degli operatori



Operativamente, secondo le linee di indirizzo per la Telemedicina su cui è stata sancita Intesa in Conferenza Stato-regioni nella seduta del 20 febbraio 2014 (Rep. Atti n. 16/CSR), si tratta di implementare una risorsa strutturale per rendere possibile e agevolare le ‘prestazioni per la rete (di cui al punto 3.1).

~~Per gli aspetti operativi di massima v. Appendice 1~~

4.4 Percorso (PDTA)

Per percorso² (complesso) diagnostico-terapeutico si intende una sequenza predefinita, articolata e coordinata di prestazioni, ambulatoriali e/o di ricovero, che prevede la partecipazione integrata di diversi specialisti e professionisti, al fine di realizzare la diagnosi, la terapia e la riabilitazione più adeguate per una specifica patologia. Per la costruzione dei PDTA devono essere coinvolte le associazioni dei pazienti.³

Tale definizione è mirata quindi a supportare la dimensione tecnico-professionale e di per sé non definisce un ambito territoriale. Essa esplicita la modalità di partecipazione dei professionisti e dei rispettivi centri alla RNTR Di conseguenza:

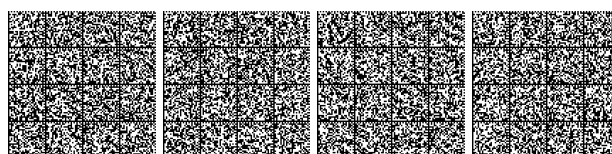
- appare la più idonea a garantire la funzionalità di presa in carico sulla base della aggregazione, di tipo tecnico-professionale, per ‘famiglia di tumori;
- fa nel contempo riferimento operativo, nel contesto della RNTR, a centri che possono essere allocati anche in Regioni diverse.

Tale strutturazione assicura la flessibilità necessaria alle caratteristiche delle varie famiglie di tumori rari; tuttavia, i percorsi debbono tutti garantire le seguenti caratteristiche:

- una dichiarazione esplicita degli obiettivi e degli elementi fondamentali di assistenza basati su evidenze, migliori pratiche e le aspettative dei pazienti e le loro caratteristiche;
- il coordinamento del processo di cura attraverso il coordinamento dei ruoli e lo sviluppo delle sequenze delle attività del team di cura multidisciplinare, pazienti e loro familiari;
- la facilitazione della comunicazione tra i membri del team e con i pazienti e le famiglie;
- la documentazione, monitoraggio e valutazione degli scostamenti e dei risultati;
- l'identificazione delle risorse adeguate.

² http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_pubblicazioni_1572_allegato.pdf.

³ In linea con quanto previsto dal punto 10 della Guida per la costituzione di reti oncologiche regionali.



Pertanto sono individuati i seguenti dodici PDTA, corrispondenti alle famiglie di tumori rari la cui codifica è stata recepita dal GdL di cui in premessa e di seguito riportata:

- **TUMORI RARI DELLA CUTE** (*carcinoma degli annessi cutanei*) e **MELANOMA non cutaneo** (*tutti*)
- **TUMORI RARI DEL TORACE** (*neoplasie timiche, mesotelioma, tumori della trachea*)
- **TUMORI RARI UROGENITALI** (*tumori della pelvi renale, tumori dell'uretere e dell'uretra, tumori del pene*) e **TUMORI DELL'APPARATO GENITALE MASCHILE** (*tutti*)
- **TUMORI RARI DELL'APPARATO GENITALE FEMMINILE** (*tumori non epiteliali dell'ovaio, tumori della vagina, tumori della vulva*)
- **TUMORI NEUROENDOCRINI** (*tutti*)
- **TUMORI RARI DELL'APPARATO DIGERENTE** (*tumori epiteliali dell'intestino tenue, carcinoma dell'ano, tumori delle vie biliari*)
- **TUMORI DELLE ghiandole ENDOCRINE** (*tutti*)
- **SARCOMI** (*tutti*)
- **TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE** (*tutti*)
- **TUMORI RARI DELLA TESTA E DEL COLLO** (*tutti, tranne il carcinoma della laringe e dell'ipofaringe*)
- **TUMORI RARI EMATOLOGICI** (*tutti, tranne i linfomi*)
- **TUMORI PEDIATRICI** (*tutti gli istotipi propri dell'età pediatrica*)

Tali PDTA si intendono perfezionati quando sotto il coordinamento di AGENAS saranno disponibili per ognuno di essi:

- le linee-guida per la gestione/trattamento dei tumori oggetto del PDTA;
- protocolli di trattamento eventualmente ritenuti necessari, redatti sotto la responsabilità di coordinamento tecnico-scientifico del centro incaricato del coordinamento-PDTA;
- l'elencazione dei centri *provider* e *users*;
- procedure di consultazione.

A tali fini saranno prioritariamente utilizzati i documenti già disponibili nelle esperienze di rete tumori rari, in accordo all'impegno parlamentare a valorizzare tali esperienze.



APPENDICE 1

Portale

ASPETTI OPERATIVI:

~~Il portale deve essere realizzato in modo da costituire una infrastruttura editabile e gestibile per gli aspetti tecnico e contenutistico~~

~~Il sistema di content management serve per gli aspetti di interazione “pubblica” e la gestione tecnologica per l’infrastruttura relativa ai data base, integrazione con gli strumenti regionali già attivi (sistema di import export dei dati)~~

FUNZIONALITA’ PRINCIPALI (da integrare con il progetto di dettaglio)

- ~~1. Controllo degli accessi e relativi privilegi~~
- ~~2. Scambio messaggi~~
- ~~3. Videoconferenza~~
- ~~4. Banche dati~~
 - ~~a. Pazienti~~
 - ~~b. Centri~~
 - ~~c. Consulti~~
 - ~~d. Farmaci~~
 - ~~e. Registri~~
 - ~~f. altro~~
- ~~5. Gestione newsletter~~
- ~~6. Gestione redazionale del portale con aggiornamenti periodici~~

STATO DELL’ARTE

~~http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?id=46&area=Malattie_rare~~

~~<http://www.retetumorirari.it/>~~

~~http://www.airc.it/tumori/tumori_rari.asp~~

~~<http://www.osservatoriomalattierare.it/i-tumori-rari>~~

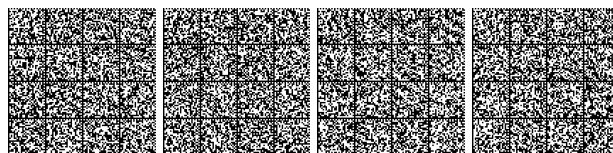
~~<https://eonc.istitutotumori.mi.it/RTR/>~~

~~www.aimae.it~~

~~www.oneguida.it~~

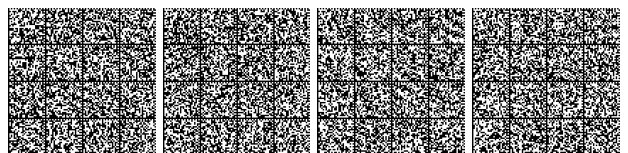
~~www.favo.it~~

~~All’avvio del progetto deve essere fatta una ricerca aggiornata di dettaglio dello stato dell’arte.~~

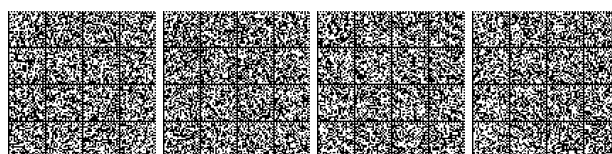


MACRODESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEL PORTALE

1. ~~Mantenimento annuale sito e applicazioni web~~
 - a. ~~Configurazione server~~
 - b. ~~Registrazione / rinnovo dominio~~
 - c. ~~Spazio Web e data base su server dedicato o su cloud misto (pubblico privato)~~
 - d. ~~Connettività italiana su linee ad alta velocità (T3)~~
 - e. ~~Servizio professionale di Posta elettronica professionale con antispam e antivirus~~
 - f. ~~Caselle di Posta Elettronica con~~
 - i. ~~Servizio di Webmail~~
 - g. ~~Utilizzo di database MYSQL e MS SQL o analoghi~~
 - h. ~~Server sicuro SSL con chiave di criptata a 128 bit e certificato~~
 - i. ~~Backup: giornaliero incrementale~~
 - j. ~~Server Uptime: 99.99%~~
 - k. ~~Assistenza tecnica server con sistemista 24h x 365g~~
2. ~~Realizzazione grafica e html sito web (in linea con le norme Nazionali per l'accessibilità dei sirPA)~~
 - a. ~~Progettazione e implementazione delle interfacce grafiche principali e condivise~~
 - b. ~~Acquisizione, formattazione e fotoritocco delle immagini fotografiche da inserire nel sito~~
 - c. ~~Creazione di elementi interattivi animati in formato Flash CS3~~
 - d. ~~Creazione delle interfacce statiche e dinamiche~~
 - e. ~~Progettazione della struttura html~~
 - f. ~~Ottimizzazione risoluzione visualizzazione sito min. 800 x 600 pixel max. 1152 x 1280 pixel, dispositivi fissi e mobili~~
 - g. ~~Realizzazione grafica di tutte le pagine del sito~~
3. ~~Realizzazione software di gestione dinamica dei contenuti (CMS) e creazione database~~
 - a. ~~Realizzazione dell'interfaccia di amministrazione (CMS)~~
 - b. ~~Realizzazione del motore software per la gestione del sito e delle funzionalità dinamiche~~
 - c. ~~Realizzazione dell'interfaccia utente "user friendly" per l'aggiornamento da parte dei Vs. addetti del database~~
 - d. ~~Implementazione dei contenuti HTML per l'integrazione con le funzionalità dinamiche~~
 - e. ~~Interfacciamento CMS con piattaforme di social networking (Facebook, Twitter)~~
 - f. ~~Web Editor per la gestione dei contenuti~~
 - g. ~~Sistema di gestione editoriale~~
 - h. ~~Pubblicazione testi, immagini, video (embedding)~~
 - i. ~~Realizzazione e gestione dinamica dei privilegi di accesso~~
 - j. ~~Sistema con tre livelli di accesso privilegiato~~
 - k. ~~Interfaccia con invio immediato di richiesta assistenza~~
 - l. ~~Creazione e setup database My SQL o analoghi~~



- ~~m. Interfacciamento del database con il motore software dinamico~~
- ~~n. Realizzazione database utenti e amministratori~~
- ~~o. Realizzazione funzionalità di gestione database su piattaforma MySql o analoghi~~
- 4. ~~Realizzazione area riservata medici~~
 - ~~a. Importazione utenti da database medici specialisti~~
 - ~~b. Sistema di accesso riservato a documenti informazioni applicazioni di comunicazione~~
 - ~~c. Accesso riservato tramite credenziali criptate~~
 - ~~d. Creazione e gestione di N aree riservate per i medici specialisti~~
 - ~~e. Invio di informazioni/file a utenti singoli, gruppi o tutti~~
 - ~~f. Visualizzazione per ogni medico specialista dei soli documenti ad egli riservati (es. ogni medico potrebbe avere documenti diversi)~~
 - ~~g. Utilizzo di piattaforme di comunicazione ad accesso riservato (forum e condivisione file)~~
- 5. ~~Sviluppo piattaforme di comunicazione tra utenti~~
 - ~~a. Realizzazione forum area riservata~~
 - ~~b. Realizzazione sistema di videoconferenza area riservata~~
 - ~~c. Realizzazione blog area riservata~~
- 6. ~~Newsletter~~
 - ~~a. Realizzazione software di newsletter~~
 - ~~b. Importazione utenti da database~~
 - ~~c. Creazione e gestione gruppi di utenti divisi per localizzazione geografica (o altra categoria da definire)~~
 - ~~d. Creazione e gestione di template personalizzati per l'invio di newsletter~~
 - ~~e. Invio a gruppi di utenti di mail personalizzate~~
 - ~~f. Generazione report~~
- 7. ~~Setup e test~~
 - ~~a. Setup sistema hardware~~
 - ~~b. Setup sistema software~~
 - ~~c. Stress test in locale del sistema software~~
- 8. ~~Assistenza e Formazione annuale~~
- 9. ~~Realizzazione di reporting mensile~~
 - ~~a. Registri~~
 - ~~b. Accessi~~
 - ~~c. Attività~~





CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/119/SR01/C7

**POSIZIONE SULL'INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA
REALIZZAZIONE DELLA
RETE NAZIONALE DEI TUMORI RARI (RNTR)**

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131

Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e Province autonome esprime l'Intesa sul testo del provvedimento così come definito in sede di istruttoria tecnica il 28 agosto 2017, con la richiesta di inserire, all'articolo 2 del testo, nell'ambito del Coordinamento funzionale della Rete Nazionale di tumori rari, un rappresentante delle Regioni del settore della diagnostica.

Roma, 21 settembre 2017

18A00257

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle»

Estratto determina n. 676 dell'11 dicembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMINELLE 0,02 mg + 3 mg 21 tablette polverulente dalla Polonia con numero di autorizzazione 12364, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola (Napoli);

Confezione: «Yasminelle» 3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film - 21 compresse in blister PVC/Al.

Codice A.I.C.: 043963026 (in base 10) 19XNN6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

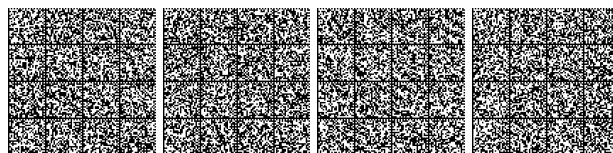
Composizione: ogni compressa contiene.

Principi attivi: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di beta-destrina) e 3 mg di drospirenone.

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b), ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E 171), ossido di ferro rosso (E 172).

Indicazioni terapeutiche: «Yasminelle» è una pillola contraccettiva e serve per prevenire la gravidanza.

Officine di confezionamento secondario: S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi); De Salute S.R.L. via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona); CIT S.r.l., via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (Monza e Brianza).



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Yasminelle» 3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film - 21 compresse in blister PVC/Al.

Codice A.I.C.: 043963026; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Yasminelle» 3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film - 21 compresse in blister PVC/Al.

Codice A.I.C.: 043963026; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00242

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Depakine»

Estratto determina IP n. 685 del 12 dicembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DEPAKINE Chrono 500 mg 30 modifikuoto atapalaidavimo Tab. bottle PP dalla Lituania con numero di autorizzazione LT/1/94/0818/002 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma s.r.l. CIS di Nola - Isola 8, lotti 8105/8110, 80035 Nola (Napoli).

Confezione: Depakin «Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone PP.

Codice A.I.C. n. 045419025 (in base 10) 1CB2JK (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: 333,0 mg sodio valproato - 145,0 mg acido valproico (corrispondenti a 500 mg di sodio valproato);

nucleo: etilcellulosa, ipromellosa, diossido di silice colloidale idrata, diossido di silice colloidale anidra, saccarina sodica. Film: ipromellosa, poliacrilato dispersione 30%, macrogol 6000, talco, titanio diossido.

Indicazioni terapeutiche:

nel trattamento dell'epilessia generalizzata, in particolare in attacchi di tipo:

- assenza;
- mioclonico;
- tonico-clonico;
- atonico;
- misto;

e nell'epilessia parziale:

- semplice o complessa;
- secondariamente generalizzata.

Nel trattamento di sindromi specifiche (West, Lennox-Gastaut).

Officine di confezionamento secondario

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A. - via Amendola, 1, 20090 Calepio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Depakin «Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone PP.

Codice A.I.C. n. 045419025; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Depakin «Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone PP.

Codice A.I.C. n. 045419025; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00243

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Coversyl»

Estratto determina IP n. 682 dell'11 dicembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale COVERSYL 10 mg comprimé pelliculé 90 comprimés (pilulier Polypropylène) dalla Francia con numero di autorizzazione 34009 366 607 6 2 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l. via Tiburtina 1166/1168, 00156 - Roma.

Confezione: Coversyl «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP.

Codice A.I.C. n. 044382048 (in base 10) 1BBFV0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 6,790 mg di perindopril equivalenti a 10 mg di perindopril arginina;

eccipienti: nucleo lattosio monoidrato, magnesio stearato, maltodestrina, silice colloidale idrofoba, carbossimetilamido sodico (tipo A);

rivestimento con film: glicerolo, ipromellosa, clorofillina rameica, macrogol 6000, magnesio stearato, titanio biossido.

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione: trattamento dell'ipertensione;

coronaropatia stabile: riduzione del rischio di eventi cardiaci in pazienti con una anamnesi di infarto miocardico e/o rivascularizzazione.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Coversyl «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP.

Codice A.I.C. n. 044382048.

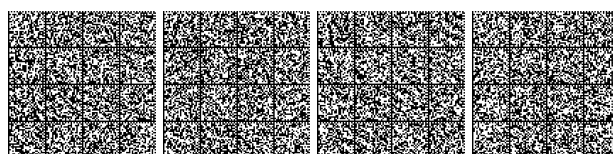
Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Coversyl «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP.

Codice A.I.C. n. 044382048; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.



Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00244

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura»

Estratto determina IP n. 681 dell'11 dicembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del CARDURA 4 mg tablets 30 tablets dalla Bulgaria con numero di autorizzazione 9600209 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede operativa e amministrativa presso Cis di Nola - Isola 8, lotti 8105/8110, 80035 Nola (Napoli).

Confezione: Cardura «4 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 044488043 (in base 10) 1BFPCC (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: Doxazosin mesilato 4,85 mg (pari a doxazosin 4 mg);

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, amido glicolato sodico, magnesio stearato, sodio laurilsolfato.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa essenziale.

Officine di confezionamento secondario

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO); De Salute S.R.L. via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Cardura «4 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 044488043.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Cardura «4 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 044488043; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00245

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura»

Estratto determina IP n. 680 dell'11 dicembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del CARDURA 2 mg tablets 30 tablets dalla Bulgaria con numero di autorizzazione 9600208 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede operativa e amministrativa presso Cis di Nola - Isola 8, lotti 8105/8110, 80035 Nola (Napoli).

Confezione: «Cardura» «2 mg compresse» 30 compresse; codice A.I.C. n. 044488031 (in base 10) 1BFPZB (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: doxazosin mesilato 2,43 mg (pari a doxazosin 2 mg);

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, amido glicolato sodico, magnesio stearato, sodio laurilsolfato.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa essenziale.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino nn. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO; Cit S.r.l., via Primo Villa n. 17, 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Cardura» «2 mg compresse» 30 compresse; codice A.I.C. n. 044488031; classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Cardura» «2 mg compresse» 30 compresse; codice A.I.C. n. 044488031; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00247

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin»

Estratto determina IP n. 700 del 20 dicembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMIN 21 film coated tablets (3+0,03) mg/TAB dalla Grecia con numero di autorizzazione 8069/01-02-2011, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: GMM Farma - S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola;

Confezione: Yasmin 21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/AL

Codice A.I.C. n. 043013034 (in base 10) 190NXB (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Drospirenone mg 3,00 e Etinilestradiolo mg 0,030;

Eccipienti: lattosio monoidrato; amido di mais; amido di mais pregelatinizzato; povidone 25.000; magnesio stearato; ipromellosa; macrogol 6.000; talco; titanio diossido (E171); ossido di ferro giallo (E172).

Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale.

Officine di confezionamento secondario

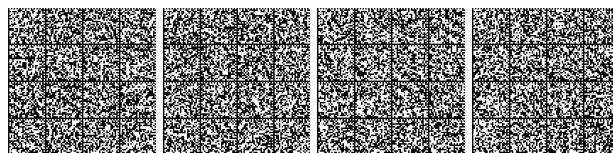
De Salute S.r.l. via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona); Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO); CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago Molgora (Monza e Brianza);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Yasmin 21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/AL

Codice A.I.C. n. 043013034.

Classe di rimborsabilità: C (nn).



La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Yasmin 21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/AL

Codice A.I.C. n. 043013034;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00260

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Comunicato relativo al decreto 22 dicembre 2017, recante le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi rimborsabili in favore di consorzi e società di garanzia collettiva dei fidi (confidi) che subentrano in garanzie su finanziamenti rilasciate a piccole e medie imprese da società ed enti di garanzia posti in liquidazione.

Il decreto 22 dicembre 2017, recante le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi rimborsabili in favore di consorzi e società di garanzia collettiva dei fidi (confidi) che subentrano in garanzie su finanziamenti rilasciate a piccole e medie imprese da società ed enti di garanzia posti in liquidazione, attua la disposizione di cui all'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale 17 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 13 settembre 2017, definendo i termini e le modalità per la

presentazione, da parte di confidi, delle domande per l'accesso ai contributi rimborsabili previsti dallo stesso decreto ministeriale 17 luglio 2017 in favore dei confidi che subentrano in garanzie in essere su finanziamenti rilasciate a piccole e medie imprese da società ed enti di garanzia posti in liquidazione.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

18A00240

Comunicato relativo al decreto 22 dicembre 2017, recante integrazioni all'elenco dei beneficiari ammessi alle agevolazioni previste per la Zona franca urbana istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Con decreto 22 dicembre 2017, recante integrazioni all'elenco dei beneficiari ammessi alle agevolazioni previste per la Zona franca urbana istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, che fa seguito al decreto direttoriale 7 dicembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2017, sono stati approvati gli ulteriori elenchi, riportati negli allegati 1a e 2a al decreto stesso, delle imprese e dei titolari di reddito da lavoro autonomo ammessi alle agevolazioni previste per la zona franca urbana, istituita, ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

18A00241

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-012) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 8 0 1 1 6 *

€ 1,00

